

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 13 gennaio 2007

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

R E G I O N I

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 30 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2007. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati (*di colore rosso*) per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 28 gennaio 2007 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 25 febbraio 2007.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2007 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

S O M M A R I O

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 6 novembre 2006, n. 23.

Nuova disciplina del servizio farmaceutico. Abrogazione della legge regionale 2 aprile 1986, n. 13 Pag. 3

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 4 ottobre 2006, n. 26.

Modifiche alla legge regionale 31 marzo 2006 n. 7 (ordinamento degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati in fondazione), alla legge regionale 11 maggio 2006 n. 11 (istituzione e disciplina del sistema regionale del servizio civile), alla legge regionale 24 maggio 2006 n. 12 (promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari), alla legge regionale 8 giugno 2006 n. 15 (norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione) e alla legge regionale 16 giugno 2006 n. 16 (istituzione del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro) Pag. 4

LEGGE REGIONALE 4 ottobre 2006 n. 27

Integrazione dell'art. 42 della legge regionale 28 novembre 1977 n. 44 (norme di attuazione dello Statuto sull'iniziativa e sui referendum popolari) Pag. 5

LEGGE REGIONALE 4 ottobre 2006, n. 28.

Organizzazione turistica regionale Pag. 6

FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 26 ottobre 2006, n. 19.

Disposizioni in materia di salute umana e sanità veterinaria e altre disposizioni per il settore sanitario e sociale, nonché in materia di personale Pag. 12

LEGGE REGIONALE 26 ottobre 2006, n. 20.

Norme in materia di cooperazione sociale. Pag. 18

REGIONE TOSCANA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 ottobre 2006, n. 48/R.

Regolamento di attuazione dell'art. 117, comma 2, lettera g) della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (norme per il governo del territorio). Verifiche nelle zone a bassa sismicità. Determinazione del campione da assoggettare a verifica.
Pag. 25

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 9 agosto 2006, n. 27.

Disposizioni in materia ambientale. Pag. 26

LEGGE REGIONALE 17 agosto 2006, n. 28.

Trattamento economico del personale trasferito alle province.
Pag. 31

LEGGE REGIONALE 25 agosto 2006, n. 29.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 31 dicembre 2005, n. 46 (disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2006 e pluriennale 2006-2008 - legge finanziaria regionale 2006) e alla legge regionale 31 dicembre 2005, n. 47 (bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006 - bilancio pluriennale 2006-2008) - 1° provvedimento di variazione.
Pag. 31

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 6 novembre 2006, n. 23.

Nuova disciplina del servizio farmaceutico. Abrogazione della legge regionale 2 aprile 1986, n. 13.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 48 del 21 novembre 2006)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

HA APPROVATO

IL CONSIGLIO REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità e ambito di applicazione

1. Allo scopo di garantire la regolare e omogenea erogazione alla popolazione del servizio farmaceutico, la presente legge disciplina l'esercizio delle farmacie e dei dispensari aperti al pubblico nel territorio della regione, determinando i criteri generali per la definizione degli orari di apertura, dei turni di servizio e di pronta disponibilità, nonché della chiusura per festività, riposo infrasettimanale e ferie annuali.

2. Le farmacie e i dispensari aperti al pubblico, oltre ad assicurare il servizio farmaceutico, concorrono con l'azienda regionale sanitaria U.S.L. della Valle d'Aosta, di seguito denominata azienda USL, all'attuazione del piano socio-sanitario regionale, articolato in ambito distrettuale nei piani delle attività territoriali, ed in particolare alla realizzazione di iniziative di prevenzione e tutela della salute rivolte alla popolazione.

3. I dispensari stagionali di cui all'art. 1, comma quinto, della legge 8 marzo 1968, n. 221 (provvidenze a favore dei farmacisti rurali), possono essere istituiti limitatamente ai periodi dell'anno ricompresi tra il 15 giugno e il 15 settembre e tra il 10 dicembre e il 30 aprile.

Art. 2.

Orario di apertura

1. Le farmacie devono osservare un orario di apertura non inferiore a trentasei ore settimanali, fatti salvi i casi di cui all'art. 3.

2. I dispensari di cui all'art. 1, comma terzo, della legge n. 221/1968 devono osservare un orario di apertura non inferiore a dieci ore settimanali.

Art. 3.

Chiusura

1. Le farmacie possono usufruire di trenta giorni all'anno di chiusura per ferie.

2. Le farmacie, non in servizio per turno, possono rimanere chiuse nei giorni di domenica e di festività infrasettimanale.

3. Fermo restando il servizio per turno, le farmacie possono usufruire:

- a) di una giornata intera di chiusura per riposo infrasettimanale;
- b) in caso di festività infrasettimanale, di una giornata intera di chiusura per riposo infrasettimanale.

Art. 4

Modalità di espletamento del servizio

1. Il servizio farmaceutico è assicurato al pubblico con le seguenti modalità:

- a) a battenti aperti, quando la farmacia è aperta al pubblico;

b) a battenti chiusi, quando la farmacia è chiusa con il farmacista di guardia all'interno. Al fine di garantire la sicurezza del farmacista e il regolare espletamento del servizio, le farmacie possono dotarsi di opportune aperture o sportelli che, pur limitando l'accesso ai locali e il diretto contatto con il farmacista, consentono all'utente di dialogare con il farmacista e di ricevere la prestazione necessaria;

c) a battenti chiusi con reperibilità del farmacista, quando la farmacia è chiusa e il servizio è assicurato in modo agevole e tempestivo mediante un dispositivo di chiamata diretta del farmacista in servizio di reperibilità, installato a cura e spese della farmacia. Il farmacista deve rendersi disponibile entro quindici minuti dalla chiamata.

2. Nell'orario di apertura al pubblico, le farmacie effettuano il servizio a battenti aperti.

3. Al di fuori dell'orario di apertura al pubblico, il servizio riveste le caratteristiche di guardia farmaceutica diurna, notturna o festiva.

4. Il servizio di guardia farmaceutica è effettuato con le seguenti modalità, che costituiscono condizioni minime di erogazione del servizio:

a) guardia diurna, dalla fine dell'apertura mattutina sino all'inizio dell'apertura pomeridiana e dalla fine dell'apertura pomeridiana sino all'inizio della guardia notturna:

- 1) nelle farmacie urbane, a battenti chiusi con il farmacista all'interno senza diritto di chiamata;
- 2) nelle farmacie rurali, a battenti chiusi con reperibilità del farmacista senza diritto di chiamata;

b) guardia notturna, dalle ore 22 sino all'apertura mattutina del giorno seguente:

- 1) nelle farmacie urbane, a battenti chiusi con il farmacista all'interno con diritto di chiamata;
- 2) nelle farmacie rurali, a battenti chiusi con reperibilità del farmacista con diritto di chiamata;

c) guardia festiva, dall'apertura mattutina del giorno festivo sino all'apertura mattutina del giorno seguente:

- 1) nelle farmacie urbane:
 - 1.1 a battenti aperti, durante l'apertura nelle fasce orarie mattutina e pomeridiana;
 - 1.2 a battenti chiusi, dalla fine dell'apertura mattutina sino all'inizio dell'apertura pomeridiana e dalla fine dell'apertura pomeridiana sino all'inizio della guardia notturna, con il farmacista all'interno senza diritto di chiamata;
 - 1.3 a battenti chiusi, dalle ore 22 sino all'apertura mattutina del giorno seguente, con il farmacista all'interno con diritto di chiamata;
- 2) nelle farmacie rurali, a battenti chiusi con reperibilità del farmacista con diritto di chiamata.

Art. 5.

Prescrizioni urgenti

1. Nei casi in cui le farmacie erogano il servizio a battenti chiusi ovvero a battenti chiusi con reperibilità del farmacista, le stesse devono erogare soltanto le prescrizioni di ricette sulle quali il medico ha fatto esplicita menzione del carattere di urgenza, nonché di ricette o richieste per le quali il farmacista rileva il carattere di urgenza.

Art. 6.

Determinazione degli orari e dei turni

1. Gli orari di apertura, il calendario delle ferie e i turni del servizio di guardia farmaceutica sono fissati con validità annuale, entro il 15 dicembre dell'anno precedente, dal direttore generale dell'azienda USL. La proposta è formulata, entro il 31 agosto di ogni anno, dall'ordine dei farmacisti della Valle d'Aosta, di concerto con i direttori dei distretti socio-sanitari e i presidenti delle comunità montane, sulla base dei criteri aziendali determinati dal direttore di area territoriale dell'azienda U.S.L. e nel rispetto dei seguenti criteri direttivi, finalizzati a garantire la continuità e la capillarità, del servizio farmaceutico oltre che la tutela della concorrenza:

- a) diversificazione dei turni all'interno di ciascun distretto socio-sanitario, in relazione alla distribuzione della popolazione sul territorio e alla ubicazione delle sedi farmaceutiche;
- b) individuazione delle fasce orarie minime di apertura nell'arco della giornata;

c) definizione dei turni per i servizi di guardia farmaceutica diurna, notturna e festiva, secondo criteri di rotazione tra le farmacie interessate dai turni stessi.

2. Le variazioni al calendario dei turni del servizio di guardia farmaceutica sono approvate dal direttore generale dell'azienda USL.

Art. 7.

Adempimenti delle farmacie

1. Il titolare di farmacia non in servizio deve esporre al pubblico, in posizione ben visibile e leggibile anche nelle ore notturne, l'indicazione del nominativo e dell'ubicazione delle farmacie aperte nell'ambito del distretto socio-sanitario di appartenenza o comunque entro la distanza massima determinata dal direttore generale dell'azienda USL.

2. Le farmacie devono attivare un dispositivo atto a rendere agevole da parte dell'utente la chiamata del farmacista quando la farmacia è a battenti chiusi con reperibilità del farmacista.

3. Nell'orario di apertura al pubblico e durante l'espletamento del servizio di guardia farmaceutica, le farmacie devono attivare l'insegna esterna luminosa.

Art. 8.

Ordinanze urgenti per la regolarità del servizio

1. In casi di emergenza di carattere locale, il sindaco del comune interessato può emettere ordinanze di carattere contingibile ed urgente, sentito il direttore generale dell'azienda USL, al fine di assicurare alla popolazione la regolare erogazione del servizio farmaceutico.

2. Nel caso in cui l'emergenza riguardi più comuni, le ordinanze di cui al comma 1 sono emesse dal Presidente della Regione, su proposta del direttore generale dell'azienda USL.

Art. 9.

Disposizioni transitorie

1. Per l'anno 2006, continuano a trovare applicazione gli orari di apertura, il calendario delle ferie e i turni per la continuità del servizio farmaceutico stabiliti dal direttore generale dell'azienda U.S.L. con propria deliberazione n. 2595 in data 12 dicembre 2005.

Art. 10.

Abrogazione

1. La legge regionale 2 aprile 1986, n. 13 (disciplina degli orari di apertura, delle ferie, dei turni di servizio e della chiusura settimanale delle farmacie della Regione Valle d'Aosta), è abrogata.

Art. 11.

Entrata in vigore

1. Le disposizioni di cui agli articoli 4 e 7 concernenti, rispettivamente, le modalità di espletamento del servizio farmaceutico e gli adempimenti a carico delle farmacie si applicano a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 6 novembre 2006.

CAVERI

06R0653

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 4 ottobre 2006, n. 26.

Modifiche alla legge regionale 31 marzo 2006 n. 7 (ordinamento degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati in fondazione), alla legge regionale 11 maggio 2006 n. 11 (istituzione e disciplina del sistema regionale del servizio civile), alla legge regionale 24 maggio 2006 n. 12 (promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari), alla legge regionale 8 giugno 2006 n. 15 (norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione) e alla legge regionale 16 giugno 2006 n. 16 (istituzione del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 14 del 4 ottobre 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 7/2006

1. Al comma 1, dell'art. 2 della legge regionale 31 marzo 2006 n. 7 (ordinamento degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati in fondazione) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nel rispetto della competenza statale in materia.».

Art. 2.

Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 7/2006

1. Al comma 6 dell'art. 3 della legge regionale n. 7/2006 le parole «cinque anni» sono sostituite dalle parole «tre anni».

2. Al comma 7 dell'art. 3 della legge regionale n. 7/2006 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «per quest'ultimo d'intesa con il Ministero della Salute.».

Art. 3.

Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 11/2006

1. Alla lettera *h* del comma 3 dell'art. 6 della legge regionale 11 maggio 2006 n. 11 (istituzione e disciplina del sistema regionale del servizio civile), dopo le parole «un rappresentante dell'Università degli studi di Genova» sono aggiunte le seguenti: «previa intesa con l'Università stessa».

2. Dopo il comma 3 dell'art. 6 della legge regionale n. 11/2006, è inserito il seguente:

«3-bis. Le designazioni devono pervenire alla Regione entro trenta giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine, il presidente della giunta regionale provvede alla nomina della Consulta sulla base delle designazioni pervenute, qualora le stesse consentano l'individuazione di almeno la metà dei componenti, salva l'integrazione dell'organo con il pervenire delle successive designazione.

Art. 4.

Integrazione dell'art. 19 della legge regionale n. 11/2006

1. Dopo il comma 1 dell'art. 19 della legge regionale n. 11/2006 è inserito il seguente:

«1-bis. In sede di prima applicazione della presente legge, la giunta regionale, con proprio provvedimento, determina i criteri per i progetti relativi alla fase sperimentale di attuazione del Servizio civile regionale, nonché per l'utilizzo delle relative risorse.».

Art. 5.

Integrazione all'art. 21 della legge regionale n. 12/2006

1. Dopo il comma 4 dell'art. 21 della legge regionale 24 maggio 2006 n. 12 (promozione del sistema integrato di servizi sociali e socio-sanitari) è aggiunto il seguente:

«4-bis. Le Aziende pubbliche di servizi alla persona continuano ad applicare al proprio personale dipendente il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al comparto di appartenenza così come definito dall'Accordo Quadro per la definizione dei comparti di contrattazione, secondo proprie autonome valutazioni sulla base dell'attività svolta.».

Art. 6.

Modifiche dell'art. 22 della legge regionale n. 12/2006

1. Dopo la lettera *d*) del comma 5 dell'art. 22 della legge regionale n. 12/2006 è aggiunta la seguente:

«*d-bis*) dissesto economico-patrimoniale.».

Art. 7.

Abrogazione dell'art. 54, comma 2, della legge regionale n. 12/2006

1. Il comma 2 dell'art. 54 della legge regionale n. 12/2006 è abrogato.

Art. 8.

Modifiche all'art. 39 della legge regionale n. 15/2006

1. Al comma 3 dell'art. 39 della legge regionale 8 giugno 2006 n. 15 (norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione), dopo le parole «sulla base degli indirizzi stabiliti dalla giunta regionale» sono inserite le seguenti: «nel rispetto ed in applicazione di quanto disposto dalla normativa statale ed in particolare dall'art. 4 della legge n. 390/1991.».

Art. 9.

Modifiche all'art. 41 della legge regionale n. 15/2006

1. Dopo la lettera *d*) del comma 4 dell'art. 41 della legge regionale n. 15/2006 sono aggiunte le seguenti:

«*d-bis*) un rappresentante designato dal Rettore dell'Università;

d-ter) un rappresentante designato dalla giunta regionale su indicazione dell'Unione regionale province Liguri (URPL).».

2. Al comma 5 dell'art. 41 della legge regionale n. 15/2006 le parole «lettere *a*) e *b*)» sono sostituite dalle seguenti:

«lettere *a*), *b*), *d-bis*) e *d-ter*)».

Art. 10.

Modifiche all'art. 62 della legge regionale n. 15/2006

1. Alla lettera *c*) del comma 1 dell'art. 62 della legge regionale n. 15/2006 le parole «legge regionale 14 marzo 2002 n. 14» sono sostituite dalle seguenti: «legge regionale 20 marzo 2002 n. 14».

Art. 11.

Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 16/2006

1. All'art. 2, comma 1, lettera *j*) della legge regionale 16 giugno 2006 n. 16 (istituzione del Consiglio regionale dell'Economia e del Lavoro), dopo le parole «un rappresentante dell'Università degli studi di Genova designato dal rettore», sono aggiunte le seguenti parole: «previa intesa con l'Università stessa».

Art. 12.

Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 16/2006

1. All'art. 4, comma 1, lettera *p*) della legge regionale 16/2006 le parole «università e» sono abrogate.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 4 ottobre 2006

BURLANDO

06R0661

LEGGE REGIONALE 4 ottobre 2006 n. 27

Integrazione dell'art. 42 della legge regionale 28 novembre 1977 n. 44 (norme di attuazione dello Statuto sull'iniziativa e sui referendum popolari).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 14 del 4 ottobre 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Integrazione dell'art. 42

1. Dopo il primo comma dell'art. 42 della legge regionale 28 novembre 1977 n. 44 (Norme di attuazione dello Statuto sull'iniziativa e sui referendum popolari) è aggiunto il seguente comma:

«Nel caso di referendum consultivo obbligatorio sull'istituzione di nuovi comuni e sui mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali, il parere popolare si intende favorevole qualora in ciascuno dei comuni direttamente interessati abbia partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e la maggioranza dei voti validamente espressi in ciascuno degli stessi sia a favore della proposta.».

Art. 2.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 4 ottobre 2006

BURLANDO

06R0662

LEGGE REGIONALE 4 ottobre 2006, n. 28.

Organizzazione turistica regionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 14 del 4 ottobre 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Capo I

ORGANIZZAZIONE TURISTICA REGIONALE

Art. 1.

Finalità ed ambito di applicazione

1. La Regione riconosce il ruolo strategico del turismo per lo sviluppo economico e occupazionale del territorio ligure e per la crescita culturale e sociale della persona e della collettività.

2. Per i fini di cui al comma 1 la presente legge, in osservanza delle disposizioni contenute nel titolo V della Costituzione e nel rispetto del principio di sussidiarietà, disciplina l'organizzazione turistica regionale, definendo inoltre le funzioni attribuite alla Regione, alle province e ai comuni.

3. La presente legge, inoltre, valorizza e promuove la partecipazione dei soggetti, pubblici e privati, interessati allo sviluppo e alla qualificazione del turismo ligure, nonché il ruolo dei Sistemi Turistici Locali (di seguito denominati STL), di cui alla legge 29 marzo 2001 n. 135 (riforma della legislazione nazionale sul turismo).

Art. 2.

Competenze della Regione

1. La Regione esercita le seguenti funzioni in materia di turismo:

a) la promozione in Italia e all'estero di un'immagine unitaria e complessiva della Liguria;

b) la programmazione turistica regionale;

c) la determinazione, il coordinamento e l'assegnazione delle risorse finanziarie da destinare alla promozione, ed accoglienza turistiche del territorio ligure ed alle iniziative turistiche di interesse regionale;

d) la cura dei rapporti con gli organi centrali dello Stato, con l'Unione europea ed il coordinamento con le altre regioni;

e) l'incentivazione e l'innovazione dell'offerta turistica ligure fondata principalmente sui STL;

f) lo sviluppo di una puntuale conoscenza dei mercati di studi e ricerche sull'innovazione e la qualificazione dell'offerta turistica, anche mediante l'Osservatorio turistico regionale, in collaborazione con il sistema delle Camere di Commercio anche attraverso la stipula di apposite convenzioni;

g) la creazione, l'istituzione e la gestione di marchi di promozione e valorizzazione del patrimonio turistico regionale;

h) la gestione e lo sviluppo del sistema informatico-informativo turistico regionale con particolare riguardo al Portale turistico regionale, che rappresenta il punto comune di accesso dei servizi offerti e delle attività svolte dai soggetti operanti in Liguria;

i) il monitoraggio delle azioni promozionali effettuate da terzi per le attività alle quali la Regione contribuisce;

l) il riconoscimento dei STL;

m) le funzioni e le attività che si rendano necessarie per esigenze di carattere unitario o straordinario ai sensi della normativa vigente.

Art. 3.

Competenze delle Province

1. Sono attribuite alle province le seguenti funzioni amministrative:

a) l'accertamento dei requisiti professionali per lo svolgimento delle attività di cui alla legge regionale 23 dicembre 1999 n. 44 (norme per l'esercizio delle professioni turistiche);

b) l'autorizzazione delle attività delle agenzie di viaggio e turismo e delle associazioni senza scopo di lucro, ai sensi della legge regionale 24 luglio 1997 n. 28 (organizzazione e intermediazione di viaggi e soggiorni turistici) e successive modificazioni;

c) il riconoscimento delle associazioni Pro loco e la concessione di contributi ai sensi della legge regionale 11 aprile 1996 n. 17 (disciplina delle Associazioni Pro-Loce) e successive modificazioni;

d) la classificazione, la gestione delle tariffe e la raccolta dati per l'Enit delle strutture ricettive;

e) la raccolta e l'elaborazione dei dati statistici sulle strutture ricettive e sul movimento turistico, anche mediante specifico sistema informatico regionale. I titolari delle strutture ricettive sono tenuti a fornire i dati di cui alla presente lettera secondo le modalità definite con apposito atto della giunta regionale;

f) la concessione e l'erogazione di contributi, sia in conto capitale che in conto interessi, in materia di incentivazione dell'offerta turistica sulla base dei programmi regionali ed in conformità alla legge regionale 17 marzo 2000 n. 19 (incentivi per la qualificazione e lo sviluppo dell'offerta turistica);

g) l'accoglienza turistica tramite gli IAT, nel rispetto dei principi di omogeneità stabiliti con linee guida approvate dalla Regione, di concerto con il Comitato di coordinamento di cui all'art. 7 e con i STL; per quanto riguarda il territorio comunale genovese l'accoglienza e la promozione locale sono delegate al comune di Genova. Le province ed il comune di Genova subentrano nella gestione degli IAT ubicati nei propri territori che, al momento della soppressione delle APT, dipendono direttamente da queste. Per gli altri IAT, le province ed il comune di Genova garantiscono attraverso convenzioni la loro continuità, se ne sussistono le esigenze turistico-informative;

h) la promozione locale, del territorio e dei prodotti tipici, ovvero le iniziative e gli eventi sul territorio, atti a migliorare ed arricchire l'accoglienza, in coordinamento con i comuni ed i STL;

i) ogni altra funzione già svolta dalle APT e non espressamente attribuita ad altro ente dalla presente legge.

2. Le Province, per quanto concerne le attività di cui alla lettera e) del comma 1, trasmettono i dati raccolti alla Regione, ai fini della implementazione dell'Osservatorio turistico regionale di cui all'art. 2, comma 1, lettera e).

3. Le province concorrono alla valorizzazione del proprio territorio, promuovono e coordinano i STL, favorendone la reciproca collaborazione, al fine di realizzare iniziative omogenee di carattere provinciale coerenti con la programmazione turistica regionale.

Art. 4.

Disposizioni per l'esercizio delle funzioni attribuite alle Province

1. Le province sono tenute a fornire alla Regione informazioni e dati relativi alle funzioni attribuite dalla presente legge e, annualmente, una relazione sull'andamento delle funzioni stesse.

2. La Regione mette a disposizione delle province ogni utile elemento conoscitivo in suo possesso.

3. Per il costo del personale addetto agli uffici IAT e per il costo del personale addetto alla statistica, nell'ambito dell'esercizio delle funzioni attribuite ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettere e) e g), sono assegnate annualmente specifiche risorse finanziarie alle province e al comune di Genova. Il costo per la Regione è pari ad almeno quello sostenuto dalle API per il personale degli IAI gestiti direttamente e per quello utilizzato per la statistica dai medesimi enti nel corso dell'esercizio 2006. La Regione attribuisce inoltre alle province e al comune di Genova risorse finanziarie non inferiori a quelle impegnate dalle APT nel corso del 2006 per le altre spese di funzionamento degli IAT gestiti direttamente e per quelle sostenute per gli IAT dati in regime di convenzione.

4. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 3, comma 1, lettera h), la Regione attribuisce annualmente alle province e al comune di Genova risorse non inferiori ai contributi regionali assegnati alle APT nel corso dell'esercizio 2006 per le attività di promozione locale.

5. Per l'esercizio delle ulteriori funzioni attribuite alle province dall'art. 3, sono assegnati alle stesse i contributi previsti dalle leggi regionali 22 luglio 1991 n. 13 (contributi alle Amministrazioni provinciali per il finanziamento delle deleghe in materia turistica previste dalle vigenti leggi regionali), 17 marzo 2000 n. 19 (incentivi per la qualificazione e lo sviluppo dell'offerta turistica) e 11 aprile 1996, n. 17 (disciplina delle associazioni pro loco) e successive modificazioni.

Art. 5.

Competenze dei comuni e delle comunità montane

1. I comuni e le comunità montane valorizzano le risorse turistiche del proprio territorio e partecipano con altri soggetti pubblici e privati alla costituzione e all'attività dei STL.

2. I comuni:

a) promuovono i prodotti tipici e le qualità del proprio territorio, in coordinamento con gli IAT e le Province;

b) realizzano, anche in collaborazione con altri soggetti, pubblici e privati, iniziative e manifestazioni di valenza turistica;

c) possono concorrere alla raccolta dei dati statistici sul movimento turistico, coordinandosi con le province di riferimento e con l'Osservatorio turistico regionale di cui all'art. 10.

3. Le comunità montane collaborano, mediante le previsioni dei propri piani di sviluppo, alla programmazione dello sviluppo turistico dei comuni montani che le costituiscono, svolgendo un ruolo di coordinamento a servizio dei comuni stessi, dei STL ivi presenti e delle province cui appartengono, concorrendo alla promozione di un territorio omogeneo.

Art. 6.

Ruolo delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

1. La Regione riconosce il ruolo delle CCIAA nel settore del turismo, nell'ambito delle funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, con l'obiettivo del loro consolidamento e della crescita qualitativa e quantitativa.

2. La giunta regionale e le CCIAA, attraverso intese e convenzioni, specificano le funzioni in riferimento alle attività di:

a) promozione e sostegno di nuove imprese;

b) formazione e aggiornamento degli imprenditori;

c) programmi per la qualità e lo sviluppo sostenibile dell'attività imprenditoriale.

3. Le CCIAA svolgono le funzioni relative alla tenuta di albi ed elenchi di attività di impresa nel comparto turistico.

4. La Regione stabilisce forme di collaborazione con le CCIAA per le modalità e le procedure della raccolta ed elaborazione dei dati sull'attività turistica e per lo svolgimento dell'attività dell'Osservatorio Turistico.

Capo II

INTERVENTI PER LA PROGRAMMAZIONE E LA PROMOZIONE TURISTICA REGIONALE

Art. 7.

Programmazione regionale

1. Per l'attuazione delle funzioni di cui all'art. 2, la giunta regionale propone al Consiglio regionale il Piano turistico regionale triennale. I piani successivi devono essere proposti almeno centoventi giorni prima della scadenza del piano vigente.

2. Il Piano turistico regionale contiene:

a) la valutazione dell'attività di programmazione svolta e dei risultati acquisiti, nonché l'analisi dello stato e delle tendenze in atto del turismo ligure, con riguardo alle imprese turistiche, allo sviluppo dei prodotti e della qualità e di supporto alle diverse tipologie dell'offerta turistica e alle dinamiche dei flussi e delle presenze turistiche;

b) l'individuazione degli obiettivi e delle priorità per gli interventi di settore e per i progetti da attuare, nonché il ruolo, i compiti e le responsabilità delle strutture regionali; le finalità cui deve conformare la propria attività l'Agenzia regionale di cui al capo IV; gli indirizzi agli Enti locali e agli altri organismi operanti nella Regione a favore del turismo anche atti a favorirne il coordinamento;

c) un Piano finanziario, articolato nelle sue destinazioni e con l'individuazione delle fonti di finanziamento, con l'indicazione dei fondi che si prevede di destinare al turismo nelle sue diverse articolazioni.

3. Gli atti di attuazione del Piano triennale sono adottati dalla giunta regionale.

4. Il Piano ha durata triennale e può essere aggiornato nel corso del triennio.

Art. 8.

Comitato di coordinamento

1. Il Comitato di coordinamento, già istituito con legge regionale 10 agosto 2004 n. 14 (organizzazione turistica regionale. Modifica della legge regionale 27 marzo 1998 n. 15), partecipa alla formazione della programmazione turistica regionale e favorisce il coordinamento delle attività promozionali degli enti e organismi operanti nel settore.

2. Il Comitato di cui al comma 1 è composto:

a) dall'Assessore regionale al turismo, che lo presiede;

b) da cinque componenti, uno per ciascuno dei territori ricompresi nelle APT, nominati dalle province liguri e dal comune di Genova;

c) da quattro rappresentanti nominati uno per ogni Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura Ligure;

d) da tre rappresentanti dell'Associazione Nazionale comuni d'Italia (A.N.C.I.);

e) da un rappresentante dell'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia (U.N.P.L.I.);

f) da un rappresentante dell'Unione nazionale comuni, comunità, enti montani (U.N.C.E.M.);

g) dal direttore generale del dipartimento regionale competente in materia turistica;

h) dal direttore generale dell'agenzia regionale di cui al capo IV;

i) da una rappresentante del coordinamento regionale aree protette della Liguria.

3. Le designazioni debbono pervenire entro trenta giorni dalla richiesta. Il Presidente della giunta regionale nomina comunque il comitato qualora le designazioni pervenute siano almeno la metà più uno dei componenti, ferma restando la successiva integrazione. Le sedute del comitato sono valide se è presente la maggioranza dei membri.

4. Il comitato, sulla base delle peculiarità dell'offerta turistica ed economica ligure e dei piani dei STL, formula alla giunta regionale proposte per la predisposizione del piano turistico regionale ed esprime parere sul Piano annuale predisposto dall'agenzia di cui al capo IV.

Art. 9.

Consulta regionale sul turismo

1. È istituita la consulta regionale sul turismo, di seguito denominata consulta, quale organismo che ha la finalità di rendere partecipi soggetti sociali ed istituzionali alla definizione della politica turistica della Regione; in particolare la consulta esprime valutazioni e formula proposte sugli atti della programmazione turistica regionale, prima che essi siano formalmente deliberati.

2. La durata in carica della consulta coincide con la durata della legislatura.

3. Per la costituzione della consulta si applica quanto previsto dall'art. 8, comma 3.

4. La consulta è composta da:

a) cinque componenti, uno per ciascuno dei territori ricompresi nelle APT, nominati dalle province liguri e dal comune di Genova;

b) quattro rappresentanti nominati uno per ogni Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura ligure;

c) tre rappresentanti dell'Associazione nazionale comuni d'Italia (A.N.C.I.);

d) un rappresentante dell'Unione nazionale pro loco d'Italia (U.N.P.L.I.);

e) un rappresentante per ogni STL riconosciuto;

f) un rappresentante per ognuna delle organizzazioni sindacali del settore, maggiormente rappresentative a livello regionale;

g) un rappresentante per ognuna delle associazioni imprenditoriali del settore, maggiormente rappresentative a livello regionale;

h) un rappresentante dell'Unione nazionale comuni, comunità, Enti montani (U.N.C.E.M.);

i) un rappresentante del coordinamento regionale aree protette della Liguria.

5. Ai lavori della consulta partecipano, senza diritto di voto, i membri del comitato di cui all'art. 8, non componenti della consulta.

6. Nella sua prima seduta, la consulta nomina tra i suoi componenti il Presidente e il vice Presidente.

Art. 10.

Osservatorio turistico regionale

1. Al fine di creare una rete informativa turistico-regionale e di fornire un'aggiornata informazione degli operatori turistici e degli enti pubblici operanti nel settore e di una puntuale conoscenza dei mercati della domanda turistica, anche attraverso una costante analisi comparativa delle componenti dell'offerta turistica delle altre Regioni e dei Paesi esteri, è istituita presso la struttura regionale competente, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una sezione dell'Osservatorio socio-economico di cui all'art. 19 bis della legge regionale 5 aprile 1994 n. 18 (norme sulle procedure di programmazione), quale Osservatorio turistico regionale.

Capo III

SISTEMI TURISTICI LOCALI

Art. 11.

Sistemi Turistici Locali - STL

1. I STL vengono costituiti per concertare ed attuare progetti per lo sviluppo di prodotti turistici completi del territorio di competenza, secondo le linee individuate dalla Regione in accordo con il Comitato di Coordinamento di cui all'art. 8. Il STL ha la funzione di integrare ed arricchire l'offerta turistica ligure di prodotti turistici, seguendo le esigenze del mercato e valorizzando le risorse del territorio.

2. Il STL, ai fini di cui al comma 1, è il soggetto che realizza la collaborazione fra pubblico e privato nella formazione di un prodotto turistico a livello territoriale sulla base di un piano di sviluppo complessivo e di progetti specifici.

3. Il STL è costituito da un ambito turistico omogeneo o integrato caratterizzato dall'offerta dei beni culturali, ambientali e delle attrazioni turistiche, compresi i prodotti tipici dell'agricoltura e dell'artigianato locali, o dalla presenza diffusa di imprese singole o associate.

4. Sono comunque riconosciuti dalla giunta regionale i STL promossi dai Parchi Nazionali e che abbiano presentato domanda ai sensi della legge regionale n. 14/2004.

5. Ai STL possono partecipare le Province, i comuni, le comunità montane, i parchi regionali e nazionali, le Camere di commercio, le Pro Loco, i privati singoli o associati, che operano nel settore turistico e che intendono concorrere allo sviluppo turistico del proprio territorio.

Art. 12.

Riconoscimento dei STL

1. La Regione riconosce i STL.

2. Ai fini della concessione del riconoscimento, su cui la giunta regionale si esprime, con propria deliberazione, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, i STL devono essere costituiti da soggetti pubblici e privati e i proponenti devono specificare la natura giuridica del sistema, mediante l'invio alla Regione dell'atto costitutivo. I STL devono soddisfare i requisiti definiti negli atti di indirizzo attuativi della programmazione turistica regionale. I requisiti attengono al rispetto di parametri minimi concernenti i seguenti elementi:

a) numero, ubicazione e rilevanza dei comuni partecipanti, con specifico riferimento alla consistenza demografica, all'estensione territoriale, nonché all'aggregazione, nell'ambito di un medesimo STL, tra aree della costa ed aree dell'entroterra anche non contigue;

b) consistenza della ricettività alberghiera ed extralberghiera e numero delle presenze turistiche;

c) partecipazione dei soggetti privati al cofinanziamento dei progetti contenuti nel piano di sviluppo turistico di cui al comma 4.

3. Possono essere ammesse deroghe ai parametri minimi di cui al comma 2 per aree di riconosciuta valenza turistica, previo il parere positivo della competente commissione consiliare.

4. Entro i sei mesi successivi al riconoscimento, a pena di revoca dello stesso, i proponenti devono presentare alla Regione un Piano di sviluppo turistico di durata triennale che precisi gli obiettivi e le strategie per il territorio di riferimento, nonché i tempi di realizzazione. Ai fini del riconoscimento è, inoltre, presentato un piano finanziario relativo al primo anno di programmazione, nel quale risultino specificate le risorse di cui si avvarrà il Sistema. Il Piano finanziario è rinnovato annualmente ed inviato alla Regione.

5. Il Piano deve, altresì, contenere una dettagliata ricognizione delle risorse turisticamente rilevanti, disponibili nell'area di riferimento, con particolare riguardo ai seguenti elementi:

a) caratteristiche e consistenza del tessuto imprenditoriale coinvolto direttamente e indirettamente nella produzione dell'offerta turistica;

b) valori ambientali e paesaggistici che formano la specificità del territorio;

c) emergenze culturali ed artistiche, testimonianza della storia della comunità locale;

d) tradizioni enogastronomiche e prodotti tipici;

e) tradizioni artigianali ovvero attività economiche caratteristiche che concorrono a costituire l'identità locale.

6. Il Piano è approvato dalla giunta regionale entro sessanta giorni dalla ricezione, ferma restando la possibilità di richiedere, con interruzione dei termini, delucidazioni ed integrazioni. Ai fini della conferma del riconoscimento dei STL, la giunta regionale tiene conto dei seguenti elementi:

a) adeguatezza delle risorse conferite dai proponenti per la copertura, a regime, delle spese di funzionamento dei STL;

b) idoneità del Piano a promuovere, attraverso specifici progetti o iniziative, la valorizzazione turistica del territorio, con particolare riferimento all'entroterra;

c) parere della provincia competente, ove questa non partecipi al STL medesimo.

7. La giunta regionale, d'intesa con le altre Regioni interessate, riconosce i STL interregionali sulla base dei criteri determinati con atti di indirizzo della programmazione turistica regionale.

Art. 13.

Compiti dei Sistemi turistici locali

1. I STL svolgono compiti di impulso delle attività turistiche del proprio territorio, attraverso la predisposizione e l'attuazione di progetti.

2. I STL, al fine di garantire l'accesso alle informazioni turistiche locali da qualsiasi ambito regionale, aderiscono e alimentano il sistema informatico - informativo regionale, nonché il portale turistico regionale, utilizzandone direttamente le funzioni e interfacciando i propri sistemi informatici.

3. La Regione attiva forme di collaborazione con i STL, anche al fine del coordinamento delle loro iniziative, delle province e delle Camere di commercio.

Art. 14.

Rinnovo e revoca del riconoscimento

1. La giunta regionale, con appositi atti di indirizzo attuativi della programmazione turistica, stabilisce i criteri e le modalità per il riconoscimento ed il rinnovo dei STL.

2. La giunta regionale può revocare il riconoscimento concesso quando, nel periodo previsto, i STL non abbiano realizzato gli obiettivi indicati nel Piano di sviluppo. Negli indirizzi emanati dalla giunta regionale sono indicate le condizioni di maggiore gravità; in presenza delle quali si procede alla revoca del riconoscimento.

Art. 15.

Finanziamento ai Sistemi turistici locali

1. La Regione assegna ai STL riconosciuti ai sensi dell'art. 11, finanziamenti per la realizzazione di progetti conformi agli indirizzi della programmazione regionale.

2. La Regione assegna apposite risorse, ai STL in relazione ad eventuali compiti e servizi di natura istituzionale da questi svolti, previa apposita convenzione e per lo sviluppo iniziale degli stessi.

3. La giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti di cui al presente articolo.

4. La giunta regionale dispone la revoca ai STL dei finanziamenti erogati alle imprese partecipanti ai progetti nei confronti delle quali sia stata accertata la violazione della normativa in materia di lavoro, previdenza sociale e sicurezza sul lavoro.

5. I STL hanno titolo a presentare domande in qualità di beneficiari per le leggi regionali che prevedono la concessione di contributi a favore di privati, singoli o associati.

Art. 16.

Uffici di informazione ed accoglienza turistica- IAT

1. Gli uffici di informazione ed accoglienza turistica (IAT) svolgono attività di informazione ed accoglienza turistica assicurando i seguenti servizi minimi:

a) informazione e distribuzione di materiale promozionale sulle attrattive turistiche dell'ambito locale, degli ambiti territoriali limitrofi, della provincia e dell'intera Liguria;

b) informazione sull'organizzazione dei servizi, sulla disponibilità ricettiva e di ristorazione;

c) informazione dell'offerta di servizi turistici, di itinerari di visita ed escursione personalizzati.

2. Gli IAT possono svolgere attività di prenotazione di servizi turistici.

3. Il comitato di coordinamento di cui all'art. 8 può definire specifiche modalità ed accordi gestionali per l'istituzione di IAT presso i varchi di accesso internazionali aeroportuali, stradali e ferroviari della Liguria.

4. L'uso della denominazione IAT può essere consentito agli uffici di informazione e accoglienza turistica allestiti e promossi dai STL, dagli enti locali, dagli enti Parco e dalle pro loco iscritte nell'albo regionale, previo nulla osta della giunta regionale che valuta l'opportunità turistica dell'iniziativa.

5. La richiesta di nulla osta deve pervenire alla Regione tramite la provincia competente o il comune di Genova, in caso la richiesta riguardi una località nel territorio di sua competenza, con il parere di detti enti.

Capo IV

AGENZIA REGIONALE PER LA PROMOZIONE TURISTICA

Art. 17.

Agenzia regionale per la promozione turistica

1. L'Agenzia regionale per la promozione turistica «In Liguria», già istituita con legge regionale 27 marzo 1998 n. 15 (Agenzia regionale per la promozione turistica), di seguito denominata Agenzia, persegue la finalità di promuovere l'immagine unitaria dell'offerta turistica della Liguria per favorirne la commercializzazione e per la realizzazione di iniziative speciali.

Art. 18.

Compiti dell'Agenzia

1. L'Agenzia è ente strumentale della Regione, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia amministrativa, patrimoniale e gestionale, soggetto alla normativa vigente in materia di enti regionali.

2. L'Agenzia svolge le seguenti funzioni:

a) predisposizione, previo parere del comitato di coordinamento di cui all'art. 8, del piano annuale, in conformità a quanto previsto dalla programmazione turistica regionale;

b) individuazione ed attuazione delle azioni utili alla promozione dell'offerta turistica ligure sui diversi mercati in conformità con gli indirizzi regionali;

c) proposizione di tematiche per gli studi e le ricerche dell'osservatorio turistico regionale;

d) attuazione degli incarichi operativi affidati dalla Regione;

e) monitoraggio e supporto all'attività promozionale attuata dai STL, anche al fine di attivare forme di collaborazione e di assistenza;

f) collaborazione con la Regione nelle attività di natura promozionale da attuarsi mediante il sistema informatico - informativo turistico regionale;

g) collaborazione con i soggetti pubblici e privati operanti nel comparto per lo sviluppo turistico della Regione.

3. Il Piano di cui al comma 2 lettera a) è approvato dall'agenzia entro il 30 settembre di ogni anno ed è valido per l'anno successivo.

4. L'agenzia collabora, per la parte di competenza, alla predisposizione della programmazione turistica regionale.

Art. 19.

Organi

1. Sono organi dell'agenzia:

a) il Presidente;

b) il direttore generale;

c) il collegio dei revisori dei conti.

Art. 20.

Presidente

1. Il presidente:

a) rappresenta, anche legalmente, l'agenzia;

b) cura i rapporti dell'agenzia con la Regione e con i soggetti pubblici e privati operanti in campo turistico.

2. Il Presidente è nominato e revocato dalla giunta regionale e decade automaticamente al termine della legislatura.

3. Il Presidente è scelto tra persone con esperienza adeguata alla qualità e specificità dell'incarico.

4. Al Presidente è corrisposta una indennità determinata dalla Giunta oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio della funzione.

5. In caso di assenza, impedimento, decadenza o cessazione per qualunque causa, il Presidente è sostituito temporaneamente dal direttore generale.

Art. 21.

Direttore generale

1. Il direttore generale:

a) approva gli atti necessari a garantire la gestione dell'agenzia;

b) approva il Piano di cui all'art. 18 comma 2 lettera a);

c) è responsabile della corretta ed economica gestione delle risorse attribuite ed introitate;

d) garantisce l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa;

e) approva la dotazione organica dell'agenzia, inviandola alla Regione per il controllo di cui all'art. 24.

2. Il direttore generale è nominato dalla giunta regionale per un periodo, rinnovabile, non superiore a cinque anni. La nomina è effettuata con riguardo a titoli ed esperienze professionali adeguati alla qualità e alla specificità dell'incarico. Non si applica la procedura di cui alla legge regionale 14 dicembre 1993 n. 55 (norme in materia di nomine di competenza della Regione).

3. Il rapporto di lavoro del direttore generale è a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato, stipulato dal Presidente della giunta regionale.

4. Al direttore generale viene corrisposto un trattamento economico omnicomprensivo determinato dalla giunta regionale, avendo come riferimento le retribuzioni apicali della dirigenza pubblica ed i valori medi di mercato.

5. La giunta regionale, previa formale diffida e acquisite eventuali controdeduzioni, revoca il direttore generale, provvedendo alla sua sostituzione, per gravi violazioni di legge o di regolamento, per persistenti inadempienze in relazione ad atti dovuti, per gravi irregolarità nell'azione amministrativa, per la persistenza di negativi risultati conseguiti nella gestione dell'ente o nell'attuazione delle iniziative promozionali.

6. Qualora vengano meno le condizioni previste dalla presente legge per la nomina, il direttore generale è dichiarato decaduto dalla giunta regionale.

7. A seguito della dichiarazione di revoca o di decadenza, il contratto di lavoro del direttore generale è risolto dal Presidente della giunta regionale.

8. In caso di assenza, impedimento, decadenza o cessazione per qualunque causa, il direttore generale è sostituito temporaneamente dal dirigente più alto in grado in servizio presso l'agenzia.

9. Nel caso in cui il posto si renda definitivamente vacante la nomina del direttore generale deve essere effettuata nel termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Art. 22.

Norme sul personale

1. L'agenzia dispone di personale proprio al quale si applicano lo stato giuridico, il trattamento economico, di previdenza e quiescenza previsti per il personale della Regione Liguria.

2. L'agenzia applica le norme di reclutamento previste dalla contrattazione collettiva e dalla normativa statale e regionale vigente in materia.

3. Per i posti vacanti della propria dotazione organica del personale non dirigente trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 8 della legge regionale 24 gennaio 2006, n. 1 (disposizioni collegate alla legge finanziaria 2006) estese anche a favore di lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato o con contratto di collaborazione coordinata e continuativa. I concorsi di cui al presente comma devono essere banditi entro e non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Nei concorsi pubblici per il personale non dirigente indetti dall'agenzia a decorrere dalla soppressione delle APT e per i successivi tre anni, si applicano le procedure e le regole previste dall'art. 9 della legge regionale n. 1/2006, a favore del personale non di ruolo che ha prestato servizio nelle APT.

Art. 23.

Finanziamenti dell'agenzia

1. Le entrate dell'agenzia sono costituite:

a) da un fondo annuale assegnato dalla Regione per le spese di funzionamento;

b) da un fondo annuale assegnato dalla Regione per l'attività promozionale;

c) da specifici contributi dell'Unione europea e della Regione per la realizzazione di iniziative d'elevato interesse turistico;

d) da sovvenzioni e contributi erogati dalle Camere di commercio e da soggetti pubblici e privati nonché dai corrispettivi ottenuti per l'attività svolta.

Art. 24.

Atti soggetti a controllo

1. La giunta regionale verifica la conformità alle leggi statali e regionali nonché ai propri indirizzi e direttive dei seguenti atti:

a) bilancio economico di previsione;

b) bilancio di esercizio;

c) determinazioni relative alla dotazione organica e successive variazioni;

d) programma annuale;

e) regolamenti;

f) approvazione di contratti collettivi decentrati.

2. Gli atti di cui al comma 1, a pena di decadenza, sono inviati entro dieci giorni dalla loro approvazione alla giunta regionale. La giunta regionale può annullare gli atti, entro quarantacinque giorni dal loro ricevimento; trascorso tale termine gli atti si intendono vistati.

3. Il termine di cui al comma 2 è sospeso una sola volta se prima della scadenza vengono chiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio all'Agenzia. In tal caso, dal momento della ricezione degli atti richiesti, che devono pervenire entro trenta giorni a pena di decadenza, il termine per l'annullamento riprende a decorrere.

4. La giunta regionale può annullare in qualunque tempo, d'ufficio o su denuncia, atti illegittimi dell'ente. A tale fine, il Presidente della giunta regionale può richiedere l'invio di atti non soggetti a controllo ai sensi della presente legge.

Art. 25.

Vigilanza della giunta

1. La giunta regionale esercita la vigilanza sull'amministrazione dell'agenzia mediante sostituzione, tramite commissario *ad acta*, previa diffida all'organo esecutivo a provvedere, entro congruo termine, all'adozione di atti obbligatori per legge o regolamento, quando se ne ritardi o rifiuti l'adempimento.

2. Per l'esercizio delle funzioni di vigilanza, la Regione può disporre ispezioni e formulare richieste agli organi dell'agenzia.

Capo V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 26.

Uffici territoriali

1. In ogni provincia e nel comune di Genova, alla data di soppressione delle APT, sono costituiti uffici territoriali dipendenti dall'agenzia operanti sino al 31 dicembre 2007. Tali uffici sono ubicati negli ambiti territoriali di ciascuna delle APT. La localizzazione, l'assetto e la gestione degli uffici sono oggetto di apposite intese tra la Regione e le province territorialmente competenti. L'assetto e la gestione dell'ufficio territoriale nel comune di Genova sono oggetto di apposite intese tra la Regione e il comune di Genova.

2. Gli uffici territoriali hanno la funzione di collegamento e coordinamento delle iniziative tra l'agenzia e i soggetti pubblici e privati presenti sul territorio. Detti uffici curano anche la predisposizione degli atti conseguenti alla soppressione delle APT, fermo restando l'adozione degli atti necessari da parte del direttore generale dell'Agenzia che, a tal fine, assume la funzione di commissario liquidatore delle APT. Gli atti conseguenti alla liquidazione si concludono entro il 31 dicembre 2007.

3. Alla data di cui al comma 1, le funzioni ed il personale degli uffici territoriali sono trasferiti alle province e al comune di Genova. A decorrere dalla medesima data a tali enti sono trasferite inoltre le risorse finanziarie impegnate nel corso dell'esercizio 2006 per le finalità connesse.

Art. 27.

Successione nei beni e nelle attività

1. La Regione, alla data di soppressione delle APT, subentra nella titolarità dei beni mobili ed immobili e dei rapporti giuridici attivi e passivi delle sopresse APT, salvo diversa destinazione decisa con atto della giunta regionale in relazione alle attribuzioni di competenza stabilite dalla presente legge. Gli atti adottati dalla giunta regionale in applicazione delle disposizioni di cui al presente comma costituiscono titolo per la trascrizione nei relativi registri immobiliari.

2. Al momento della soppressione delle APT, la giunta regionale concede alle province e al comune di Genova la disponibilità dei beni mobili ed immobili delle sopresse APT, utili allo svolgimento delle attività degli IAI.

3. La disponibilità degli altri immobili può essere concessa dalla giunta regionale ai comuni per comprovate finalità turistico-ricreative.

Art. 28.

Trasferimento del personale

1. Alla data di soppressione delle APT il personale dipendente dalle stesse, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, è trasferito:

a) alle province ed al comune di Genova per l'attività degli IAT, nonché per funzioni di controllo nel settore turistico;

b) all'Agenzia di cui al capo IV che provvede, se necessario, all'adeguamento della propria dotazione organica;

c) ad altre pubbliche amministrazioni.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ciascun commissario straordinario delle APT compila l'elenco del personale in servizio con l'indicazione delle qualifiche, dei livelli del trattamento economico in atto, del trattamento di quiescenza e previdenza. Nei trasferimenti, al personale sono assicurate le condizioni acquisite.

3. I trasferimenti di cui al comma 1 sono disposti dalla giunta regionale, sentiti i commissari straordinari delle APT e previo accordo con le organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del vigente C.C.N.L. del comparto Regione-Autonomie locali.

4. I dipendenti trasferiti conservano la posizione giuridica ed economica, ivi compresa l'anzianità già maturata acquisita all'atto del trasferimento; nei confronti di tali dipendenti trova applicazione, ai fini del trattamento di previdenza, la legge regionale 28 maggio 1980 n. 26 (omogeneizzazione del trattamento di previdenza del personale regionale) e successive modificazioni ed integrazioni.

5. In fase di avvio, gli uffici territoriali di cui all'art. 26 si avvalgono del personale proveniente dalle APT. I dirigenti in servizio presso le APT svolgono, dalla data di soppressione delle stesse, la funzione di dirigenti degli uffici territoriali dell'Agenzia, anche al fine di curare gli adempimenti conseguenti alla soppressione delle APT.

Art. 29.

Norma transitoria

1. L'Agenzia «In Liguria» adotta il regime di contabilità generale economico-patrimoniale secondo quanto previsto dall'art. 24 a partire dall'anno 2008.

Art. 30.

Sanzioni amministrative

1. Alle province sono attribuite le funzioni di vigilanza in relazione alle attività di cui alla presente legge e l'irrogazione delle relative sanzioni amministrative, ai sensi della legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 (norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati o subdelegati).

2. Le province possono affidare ai comuni l'esercizio della vigilanza.

3. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative sono attribuiti agli enti che esercitano la funzione.

4. Chiunque omette di fornire i dati di cui all'art. 3 comma 1 lettera e) è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150,00 a euro 900,00.

Art. 31.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante:

a) gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale - area XVII «Turismo» alle Unità previsionali di Base 17.101 «Attività di promozione turistica» e 17.201 «Interventi promozionali per il turismo»;

b) riduzione di euro 465.000,00 in termini di competenza e di cassa dello stanziamento iscritto all'U.P.B. 18.103 «Spesa per le deleghe a enti locali» e contestuale aumento di euro 465.000,00 in termini di competenza e di cassa dell'U.P.B. 17.101 «Attività di promozione turistica» per gli oneri derivanti dall'art. 4;

c) gli stanziamenti iscritti nell'U.P.B. 18.104 «Spesa per il sistema informativo policentrico» per gli oneri derivanti dall'art. 3.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Art. 32.

Abrogazioni e modificazioni di norme

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) l'art. 4 della legge regionale 9 gennaio 1995 n. 3 (riordino dell'organizzazione turistica regionale e ristrutturazione degli enti);

b) la legge regionale 27 marzo 1998 n. 15 (Agenzia regionale per la promozione turistica);

c) la legge regionale 10 agosto 2004 n. 14 (organizzazione turistica regionale. Modifica della legge regionale 27 marzo 1998 n. 15), ad esclusione dell'art. 14;

d) la legge regionale 1° dicembre 2005 n. 18 (disposizioni in materia di organizzazione turistica regionale. Modifiche della legge regionale 10 agosto 2004 n. 14 e della legge regionale 27 marzo 1998 n. 15), ad esclusione dell'art. 3.

2. Alla data di soppressione delle APT sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) la legge regionale 7 settembre 1988, n. 50 (organizzazione turistica regionale);

b) la legge regionale 9 gennaio 1995 n. 3 (riordino dell'organizzazione turistica regionale e ristrutturazione degli enti);

c) l'art. 14 della legge regionale 10 agosto 2004 n. 14 (organizzazione turistica regionale. Modifica della legge regionale 27 marzo 1998 n. 15);

d) l'art. 3 della legge regionale 1° dicembre 2005 n. 18 (disposizioni in materia di organizzazione turistica regionale. Modifiche della legge regionale 10 agosto 2004 n. 14 e della legge regionale 27 marzo 1998 n. 15).

3. Alla data di soppressione delle API, l'art. 5 della legge regionale n. 17/1996 è sostituito dal seguente:

«Art. 5. (*Contributi alle Pro Loco*) — 1. Le Pro Loco iscritte all'albo regionale beneficiano di contributi assegnati dalla provincia di competenza, secondo i criteri stabiliti da appositi regolamenti;

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione assegna alle province uno stanziamento in proporzione al numero delle Pro Loco riconosciute.».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 4 ottobre 2006

BURLANDO

06R0663

FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 26 ottobre 2006, n. 19.

Disposizioni in materia di salute umana e sanità veterinaria e altre disposizioni per il settore sanitario e sociale, nonché in materia di personale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 44 del 2 novembre 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SALUTE UMANA E SANITÀ VETERINARIA

Art. 1.

O g g e t t o

1. Le disposizioni di cui al presente capo disciplinano l'esercizio delle funzioni in materia di salute umana e sanità veterinaria attribuite alla Regione ai sensi del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 126 (norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, concernenti il trasferimento di funzioni in materia di salute umana e sanità veterinaria).

Art. 2.

Trasferimento delle funzioni

1. Sono trasferite alle aziende per i servizi sanitari le funzioni e i compiti di cui alle lettere *a)*, *c)*, *u)* e *v)* della tabella *A* allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000 (individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni in materia di salute umana e sanità veterinaria ai sensi del titolo IV, capo I, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112).

Art. 3.

Forme di collaborazione

1. Per le funzioni trasferite alle aziende per i servizi sanitari, le forme di collaborazione di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 126/2005 si intendono previste in favore delle aziende per i servizi sanitari medesime.

Art. 4.

Trasferimento di risorse finanziarie

1. Le risorse finanziarie attribuite dallo Stato alla Regione per il finanziamento delle funzioni trasferite sono assegnate alle aziende per i servizi sanitari a eccezione degli importi di cui all'art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 126/2005. Sono altresì assegnati alle aziende per i servizi sanitari gli importi derivanti dagli eventuali conguagli, come determinati dall'art. 5, comma 3, del decreto legislativo n. 126/2005.

Art. 5.

Rendicontazione

1. Entro trenta giorni dallo scadere del primo anno di esercizio delle funzioni, ogni azienda per i servizi sanitari trasmette alla direzione centrale salute e protezione sociale la rendicontazione degli importi liquidati o accertati nell'esercizio delle funzioni indicate all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 126/2005.

2. La rendicontazione di cui al comma 1 deve essere effettuata utilizzando la tabella allegata al decreto legislativo n. 126/2005.

3. Fino alla rideterminazione delle risorse finanziarie necessarie per l'esercizio delle funzioni a regime, prevista dall'art. 5, comma 3, del decreto legislativo n. 126/2005, le aziende per i servizi sanitari provvedono a effettuare, di anno in anno, la rendicontazione di cui al comma 1.

Art. 6.

Trasferimento di risorse strumentali e organizzative

1. Per l'esercizio delle funzioni trasferite le aziende per i servizi sanitari accedono ai dati contenuti negli albi e registri la cui tenuta è di competenza del Ministero della salute, secondo le modalità di cui all'art. 6 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (definizione ed ampliamento delle attribuzioni della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la conferenza Stato-città ed autonomie locali).

2. La documentazione corrente e i dati connessi alle funzioni trasferite alle aziende per i servizi sanitari sono trasferiti alle aziende per i servizi sanitari medesime.

Capo II

ALTRE DISPOSIZIONI PER IL SETTORE SANITARIO E SOCIALE
NONCHÉ IN MATERIA DI PERSONALE

Art. 7.

Consulta regionale per l'educazione continua in medicina

1. È istituita, presso la direzione centrale salute e protezione sociale, la consulta regionale per l'educazione continua in medicina, con il compito di analizzare i bisogni formativi dei professionisti della sanità coinvolti nel processo di formazione continua di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e di contribuire all'individuazione degli obiettivi formativi.

2. la consulta è composta da:

- a) l'assessore alla salute e protezione sociale, o da un suo delegato, con funzioni di presidente;
- b) un componente designato congiuntamente dalle aziende per i servizi sanitari;
- c) un componente designato congiuntamente dalle aziende ospedaliere;
- d) un componente designato congiuntamente dagli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici;
- e) un componente designato dall'università degli studi di Trieste;
- f) un componente designato dall'università degli studi di Udine;
- g) due componenti designati congiuntamente dagli ordini provinciali dei medici chirurghi e odontoiatri, di cui uno per la professione medica e uno per la professione odontoiatrica;
- h) un componente designato congiuntamente dagli ordini provinciali dei medici veterinari;
- i) un componente designato congiuntamente dagli ordini provinciali dei biologi;
- j) un componente designato congiuntamente dagli ordini provinciali dei farmacisti;
- k) un componente designato dall'ordine regionale degli psicologi;
- l) un componente designato congiuntamente dagli ordini provinciali dei chimici;
- m) un componente designato congiuntamente dai collegi provinciali degli infermieri professionali, assistenti sanitari, vigilatrici d'infanzia;
- n) un componente designato congiuntamente dai collegi provinciali delle ostetriche;
- o) un componente designato congiuntamente dai collegi provinciali dei tecnici sanitari di radiologia;
- p) un componente designato dall'associazione nazionale tecnici di laboratorio;
- q) un componente designato dall'associazione italiana tecnici audiometristi;

r) un componente designato dall'associazione italiana tecnici neurofisiopatologia;

s) un componente designato dall'associazione italiana fisioterapisti;

t) un componente designato dall'associazione unione nazionale personale ispettivo sanitario d'Italia;

u) un componente designato dall'associazione nazionale educatori professionali;

v) un componente designato dall'associazione nazionale dietisti;

w) un componente designato dalla federazione logopedisti italiani - triveneto;

x) un componente designato dall'associazione italiana ortottisti assistenti in oftalmologia;

y) un componente designato dall'associazione italiana terapisti occupazionali;

z) un componente designato dal centro regionale di formazione per l'area della medicina generale;

aa) un componente designato dall'istituto zooprofilattico sperimentale delle venezie;

bb) un componente designato dall'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente;

cc) un componente designato dall'agenzia regionale della sanità.

3. La consulta è costituita con decreto del direttore della direzione centrale salute e protezione sociale e dura in carica tre anni. I componenti possono essere riconfermati.

4. Ai componenti esterni è corrisposto un gettone di presenza per ciascuna seduta, quantificato con il decreto di costituzione della consulta, nonché il trattamento di missione e il rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali con qualifica dirigenziale.

5. La mancata partecipazione senza giustificativo motivo ad almeno quattro sedute consecutive della consulta comporta la decadenza del componente, che viene sostituito con le modalità di cui ai commi 2 e 3.

6. Le funzioni di segreteria della consulta sono assicurate dalla direzione centrale salute e protezione sociale.

Art. 8.

Modifica della legge regionale n. 43/1981

1. Al secondo comma dell'art. 39 della legge regionale 13 luglio 1981, n. 43 (disciplina ed esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica), le parole: «scelti rispettivamente su terne formulate» sono sostituite dalla seguente: «designati».

2. Al secondo comma dell'art. 40 della legge regionale n. 43/1981, dopo la parola: «farmacista» sono inserite le seguenti: «titolare di farmacia».

3. Il secondo e il terzo comma dell'art. 42 della legge regionale n. 43/1981 sono sostituiti dal seguente:

«2. I componenti vengono nominati dall'ente di appartenenza, durano in carica per un triennio e comunque sino alla comunicazione di avvenuta sostituzione da parte dell'ente che li ha nominati o designati. Tutti i componenti possono essere riconfermati.».

Art. 9.

Modifica del termine previsto dall'art. 5 della legge regionale n. 20/1999

1. Con riferimento alle opere sanitarie o a carattere prevalentemente sanitario, in deroga a quanto previsto dall'art. 5 della legge regionale 6 luglio 1999, n. 20 (nuovi strumenti per il finanziamento di opere pubbliche, per il sostegno dell'impresa e dell'occupazione, nonché per la raccolta e l'impiego di risorse collettive a favore dei settori produttivi), il termine di cui al comma 1 del medesimo articolo viene fissato in sessanta giorni decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicizzazione dei programmi di interventi realizzabili con capitali privati, che va effettuata in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 153, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).

Art. 10.

Modifica dell'art. 13 della legge regionale n. 12/1994

1. La lettera d) del comma 1 dell'art. 13 della legge regionale 30 agosto 1994, n. 12 (disciplina dell'assetto istituzionale ed organizzativo del servizio sanitario regionale ed altre disposizioni in materia sanitaria e sullo stato giuridico del personale regionale), è sostituita dalla seguente:

«d) partecipano alla definizione del mandato da assegnare ai direttori generali delle aziende per i servizi sanitari mediante apposita intesa con la Regione cui pervenire prima delle nomine;».

Art. 11.

Costituzione di una fondazione per la realizzazione di un centro di cure palliative e di una residenza sanitaria assistenziale

1. L'azienda per i servizi sanitari n. 4 «Medio Friuli» è autorizzata a costituire, unitamente alla fondazione Morpurgo - Hofmann - ONLUS, con sede in Udine, una fondazione finalizzata alla realizzazione di un centro per le cure palliative, dotato di almeno quindici posti letto, e di una residenza sanitaria assistenziale, dotata di almeno cinquantotto posti letto.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'azienda per i servizi sanitari n. 4 «Medio Friuli» è autorizzata a contrarre un mutuo dell'importo massimo di 5.600.000 euro, di durata non inferiore a quindici anni.

3. La quota di partecipazione dell'azienda per i servizi sanitari n. 4 «Medio Friuli» non deve essere inferiore al 60 per cento degli apporti complessivi, né superiore al 65 per cento ditali apporti.

4. L'onere annuo per l'ammortamento del mutuo è posto a carico della quota delle risorse attribuite annualmente all'azienda per i servizi sanitari n. 4 «Medio Friuli» a valere sul fondo sanitario regionale.

Art. 12.

Modifica dell'art. 5 della legge regionale n. 26/1996

1. Il comma 5 dell'art. 5 della legge regionale 26 luglio 1996, n. 26 (disciplina del servizio del telesoccorso-telecontrollo), è sostituito dal seguente:

«5. Con deliberazione della giunta regionale sono determinati i criteri per la ripartizione delle utenze tra le aziende per i servizi sanitari. Le utenze vengono ripartite con decreto del direttore della direzione centrale salute e protezione sociale.».

Art. 13.

Modifica dell'art. 13-bis della legge regionale n. 41/1996

1. Il comma 4 dell'art. 13-bis della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate»), è sostituito dal seguente:

«4. In relazione alle funzioni svolte ai sensi del presente articolo, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla consulta un contributo per le spese di funzionamento nella misura fissata annualmente nel documento tecnico di accompagnamento e specificazione del bilancio di previsione della Regione approvato con la legge di bilancio.».

Art. 14.

Modifica dell'art. 1 della legge regionale n. 8/2001

1. La lettera h) del comma 7 dell'art. 1 della legge regionale 9 marzo 2001, n. 8 (disposizioni urgenti in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e altre disposizioni in materia di sanità e politiche sociali), è sostituita dalla seguente:

«h) partecipa alla definizione del mandato da assegnare ai direttori generali delle aziende ospedaliere e delle aziende ospedaliere-universitarie mediante apposita intesa con la Regione cui pervenire prima delle nomine;».

Art. 15.

Interpretazione autentica e modifica dell'art. 4 della legge regionale n. 21/2001

1. In via di interpretazione autentica dell'art. 4 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 21 (disposizioni varie in materie di competenza regionale), la rappresentanza delle gestioni liquidatorie delle sopresse unità sanitarie locali in materia di liti attive e passive è da intendersi come esclusiva.

2. Dopo il comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 21/2001, è inserito il seguente:

«1-bis. Successivamente alla chiusura delle gestioni liquidatorie delle sopresse unità sanitarie locali, ogni e qualsiasi spesa accertata o riconosciuta, anche in giudizio, per debiti, oneri e risarcimento danni relativa a tali gestioni fa carico ai bilanci delle aziende sanitarie regionali subentrate alle unità sanitarie locali sopresse ed è esclusa ogni legittimazione passiva, sostanziale e processuale dell'amministrazione regionale, stante la diretta ed esclusiva responsabilità delle aziende sanitarie regionali per le passività delle gestioni liquidatorie.»

Art. 16.

Modifica dell'art. 5 della legge regionale n. 3/2002

1. Il comma 18 dell'art. 5 della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (legge finanziaria 2002), è sostituito dal seguente:

«18. A decorrere dall'anno accademico 2008-2009, la Regione concede premi di studio per merito agli studenti iscritti al terzo anno del corso di laurea in infermieristica presso le sedi regionali delle università del Friuli-Venezia Giulia. L'importo dei premi e i criteri e le modalità di concessione sono stabiliti con regolamento.»

2. In via transitoria, l'art. 5, comma 18, della legge regionale n. 3/2002, nella formulazione previgente alla modificazione di cui al comma 1, continua a trovare applicazione agli studenti iscritti al secondo e terzo anno di corso dell'anno accademico 2006-2007 e agli studenti iscritti al terzo anno di corso dell'anno accademico 2007-2008.

Art. 17.

Sostituzione dell'art. 13 della legge regionale n. 20/2004

1. L'art. 13 della legge regionale 21 luglio 2004, n. 20 (riordino normativo dell'anno 2004 per il settore dei servizi sociali), è sostituito dal seguente:

«Art. 13 (Conferenza dei presidenti dei collegi sindacali delle aziende sanitarie regionali e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici). — 1. È istituita, presso la direzione centrale salute e protezione sociale, la conferenza dei presidenti dei collegi sindacali delle aziende sanitarie regionali e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, integrata da due componenti nominati dal direttore generale dell'agenzia regionale della sanità. La conferenza ha il compito di raccordare e coordinare le funzioni di controllo che le vigenti disposizioni di legge statali e regionali pongono in capo all'agenzia regionale della sanità e ai collegi sindacali. La conferenza è presieduta dal direttore del servizio economia sanitaria della predetta direzione e si riunisce obbligatoriamente ogni tre mesi, previa convocazione da parte del presidente, nonché ogni qualvolta vi sia la richiesta da parte di almeno quattro componenti. Con cadenza semestrale la conferenza inoltra alla Regione e all'agenzia regionale della sanità una relazione sull'attività di controllo effettuata e sulle relative risultanze.

2. Nell'ambito della conferenza possono essere istituiti gruppi di lavoro composti da non più di cinque componenti per la disamina di problematiche specifiche e, in particolare, delle seguenti materie:

- a) verifiche contabili ed economico-finanziarie;
- b) uniformità nell'applicazione della normativa;
- c) adempimenti fiscali e contributivi.

3. Le modalità di funzionamento della conferenza e dei gruppi di lavoro sono definite da un regolamento adottato dalla conferenza a maggioranza assoluta dei componenti.

4. Le funzioni di segreteria della conferenza e dei gruppi di lavoro sono assicurate dalla direzione centrale salute e protezione sociale.

5. Ai componenti della conferenza e dei gruppi di lavoro è corrisposto, per ciascuna seduta, il rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali con qualifica dirigenziale.

6. Il rimborso di cui al comma 5 è corrisposto dagli enti di riferimento ai presidenti dei collegi sindacali e dall'agenzia regionale della sanità per gli altri componenti.»

Art. 18.

Modifica dell'art. 24 della legge regionale n. 20/2004

1. Al comma 2 dell'art. 24 della legge regionale n. 20/2004, dopo la parola: «anche» sono inserite le seguenti: «in deroga ai limiti previsti dall'art. 45 della medesima legge regionale e».

Art. 19.

Proroga del termine di cui all'art. 75 della legge regionale n. 14/2002

1. Il termine di cui all'art. 75, comma 1, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (disciplina organica dei lavori pubblici), già prorogato al 31 dicembre 2006 con l'art. 19, comma 7, della legge regionale n. 20/2004, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2008.

Art. 20.

Modifica dell'art. 3 della legge regionale n. 1/2005

1. Al comma 82 dell'art. 3 della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (legge finanziaria 2005), le parole: «previo apposito studio di fattibilità predisposto dalla direzione centrale salute e protezione sociale e dall'agenzia regionale della sanità,» sono soppresse.

2. Al comma 113 dell'art. 3 della legge regionale n. 1/2005, dopo le parole: «ai comuni della regione» sono inserite le seguenti: «e alle Aziende pubbliche di servizi alla persona».

3. Le disposizioni di cui al comma 2 hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2006.

Art. 21.

Modifica della legge regionale n. 20/2005

1. Al comma 1 dell'art. 8 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia), dopo la parola: «privati» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,».

2. Al comma 1 dell'art. 8 della legge regionale n. 20/2005, dopo la parola: «convenzione» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,».

3. Alla lettera *f*) del comma 1 dell'art. 10 della legge regionale n. 20/2005, dopo la parola: «privati» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,».

4. Alla lettera *b*) del comma 1 dell'art. 13 della legge regionale n. 20/2005, dopo la parola: «privati» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,».

5. Alla lettera *e*) del comma 1 dell'art. 13 della legge regionale n. 20/2005, dopo la parola: «privati» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,».

6. La lettera *a*) del comma 3 dell'art. 14 della legge regionale n. 20/2005 è sostituita dalla seguente:

«a) un coordinatore pedagogico o coordinatore di servizi per la prima infanzia pubblici per ciascun territorio provinciale, e due coordinatori pedagogici o coordinatori di servizi per la prima infanzia del privato sociale e privati, designati dalla conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria regionale;».

7. Alla lettera *d*) del comma 3 dell'art. 14 della legge regionale n. 20/2005, dopo la parola: «psico-pedagogico» sono inserite le seguenti: «con specifica competenza e comprovata esperienza professionale relativa alla prima infanzia e ai servizi educativi a essa dedicati designati dalla giunta regionale».

8. Il comma 4 dell'art. 14 della legge regionale n. 20/2005 è abrogato.

9. Al comma 1 dell'art. 15 della legge regionale n. 20/2005, dopo la parola: «privati» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,».

10. Dopo il comma 2 dell'art. 15 della legge regionale n. 20/2005, è inserito il seguente:

«2-bis. Limitatamente all'anno scolastico 2006-2007, il fondo di cui al comma 1 è finalizzato all'accesso ai nidi d'infanzia gestiti da soggetti pubblici nonché da soggetti del privato sociale e privati.»

11. Gli articoli 16, 17, 30 e i commi 4 e 5 dell'art. 32 della legge regionale n. 20/2005 sono abrogati.

12. La lettera *a*) del comma 1 dell'art. 31 della legge regionale n. 20/2005 è sostituita dalla seguente:

«*a*) gli articoli dal 1 al 17, 19, 20, 22, 23 e dal 25 al 27 della legge regionale n. 32/1987;».

13. La lettera *c*) del comma 1 dell'art. 31 della legge regionale n. 20/2005 è sostituita dalla seguente:

«*c*) il comma 1, le lettere *b*), *c*), *d*), *e*) e *f*) del comma 2 e i commi da 3 a 5 dell'art. 12 della legge regionale 24 giugno 1993, n. 49 (norme per il sostegno delle famiglie e per la tutela dei minori);».

14. La lettera *h*) del comma 1 dell'art. 31 della legge regionale 20/2005 è abrogata.

15. La lettera *i*) del comma 1 dell'art. 31 della legge regionale n. 20/2005 è abrogata.

16. Le disposizioni di cui ai commi 12 e 13 hanno l'effetto di ripristinare la vigenza delle disposizioni già abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale n. 20/2005, nel testo vigente a tale data.

17. Al comma 1 dell'art. 13 della legge regionale n. 49/1993, come ripristinato dal comma 13, le parole: «di cui all'art. 12, comma 3» sono sostituite dalla seguente: «vigenti».

18. Le disposizioni di cui ai commi 14 e 15 hanno l'effetto di ripristinare la vigenza delle disposizioni già abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale n. 20/2005, nel testo vigente a tale data, fino alla ripartizione dei fondi stanziati per l'anno 2005 per le finalità di cui all'art. 13, comma 11, della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002). A tal fine, il termine per la presentazione delle domande per la concessione dei contributi viene fissato, per tale annualità, al 15 dicembre 2006.

Art. 22.

Integrazione dell'art. 13 della legge regionale n. 49/1993

1. I contributi di cui all'art. 13 della legge regionale n. 49/1993, come ripristinato dall'art. 21, comma 13, sono concessi fino a un massimo del 70 per cento sulla spesa ammessa.

Art. 23.

Disposizioni in materia di investimenti nel settore socioeducativo

1. In deroga a quanto previsto dall'art. 21, comma 3, della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 32 (disciplina degli asili - nido comunali), e dall'art. 13, comma 2, della legge regionale n. 49/1993, i termini per la presentazione delle domande per la concessione dei contributi sono fissati, per l'anno 2006, al 15 dicembre.

2. Per l'anno 2006 i contributi previsti dall'art. 21 della legge regionale n. 32/1987 e dall'art. 13 della legge regionale n. 49/1993, sono destinati, esclusivamente, all'adeguamento dei servizi di asilo nido, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, ai requisiti di cui all'art. 13, comma 2, della legge regionale n. 20/2005, nonché all'arredamento di nuovi asili nido aziendali realizzati, con contributi pubblici, da consorzi industriali.

Art. 24.

Modifica dell'art. 2 della legge regionale n. 21/2005

1. Alla lettera *b*) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 21 (norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro e sanità pubblica e altre disposizioni per il settore sanitario e sociale), le parole: «o per lo svolgimento del servizio civile» sono soppresse.

2. Dopo il comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 21/2005 è inserito il seguente:

«*1-bis*. Gli enti pubblici possono accertare il possesso dell'idoneità fisica o psicofisica all'impiego mediante una visita preassuntiva da parte di medici specialisti in medicina del lavoro o medicina legale dipendenti da enti pubblici e istituti specializzati di diritto pubblico convenzionati con il datore di lavoro, che ne sopporta il costo.».

Art. 25.

Modifica dell'art. 18 della legge regionale n. 21/2005

1. La lettera *a*) del comma 3 dell'art. 18 della legge regionale n. 21/2005 è sostituita dalla seguente:

«*a*) il direttore del servizio assistenza sanitaria e formazione delle professioni sanitarie della direzione centrale salute e protezione sociale, con funzioni di coordinamento, o suo delegato;».

2. Dopo la lettera *d*) del comma 3 dell'art. 18 della legge regionale n. 21/2005, è inserita la seguente: «*d-bis*) un esperto in infettivologia;».

3. Il comma 4 dell'art. 18 della legge regionale n. 21/2005 è sostituito dal seguente:

«4. I componenti di cui al comma 3, lettere *c*), *d*), *d-bis*), *e*), *f*), *g*) e *h*), sono individuati dall'assessore regionale alla salute e protezione sociale.».

Art. 26.

Modifica dell'art. 22 della legge regionale n. 26/2005

1. Il comma 3 dell'art. 22 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico), è sostituito dal seguente:

«3. Con regolamento regionale sono definite le condizioni, i criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1.».

Art. 27.

Modifica dell'art. 5 della legge regionale n. 2/2006

1. Al comma 34 dell'art. 5 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (legge finanziaria 2006), le parole: «sul territorio del comune medesimo» sono sostituite dalle seguenti: «sull'intero territorio provinciale».

2. Al comma 34 dell'art. 5 della legge regionale n. 2/2006, le parole: «del territorio provinciale» sono soppresse.

Art. 28.

Modifica dell'art. 65 della legge regionale n. 6/2006

1. La lettera *b*) del comma 2 dell'art. 65 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), è sostituita dalla seguente:

«*b*) i commi 5, 6, 7, 8, 9 e 10 dell'art. 4 della legge regionale n. 4/1999;».

Art. 29.

Interventi in favore dei pazienti affetti da morbo celiaco

1. Le aziende per i servizi sanitari, in via sperimentale e per la durata di due anni, concedono, con cadenza trimestrale, ai pazienti affetti da morbo celiaco, compresa la variante clinica della dermatite erpetiforme, un contributo di importo pari a quanto indicato nella tabella *A* allegata alla presente legge.

2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è sostitutiva delle forme di distribuzione di alimenti senza glutine previste dalle disposizioni statali, nonché dalle conseguenti disposizioni applicative regionali. Le modalità per la concessione del contributo, sotto forma di buono acquisto, sono determinate con deliberazione della giunta regionale.

3. Decorso il periodo sperimentale di cui al comma 1, l'amministrazione regionale determina, in via definitiva, le modalità di intervento in favore dei pazienti affetti da morbo celiaco.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal primo giorno del quarto mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

Art. 30.

Utilizzazione di personale degli enti del servizio sanitario regionale e di altre pubbliche amministrazioni

1. L'amministrazione regionale può avvalersi della collaborazione di personale dipendente degli enti del servizio sanitario regionale e di altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel territorio regionale per la realizzazione di progetti, di comune interesse, nel settore sanitario, sociosanitario e sociale, cui non è possibile fare fronte con personale del ruolo regionale.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la direzione centrale salute e protezione sociale è autorizzata a stipulare convenzioni disciplinanti il tempo e le modalità dell'avvalimento, nonché le modalità di corresponsione, agli enti di provenienza, del rimborso degli oneri connessi al predetto personale, corrispondenti, in proporzione al servizio prestato presso l'amministrazione regionale, al trattamento economico globale già in godimento presso l'ente di provenienza, comprensivo delle indennità o compensi comunque denominati connessi a funzioni, prestazioni e incarichi.

3. Agli oneri conseguenti all'applicazione dei commi 1 e 2 si provvede con il fondo sanitario regionale e con il fondo sociale regionale, in relazione alla natura dei progetti da realizzare.

Art. 31.

Disposizioni in materia di strutture residenziali per anziani

1. Al comma 1 dell'art. 13 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10 (legge finanziaria 1997), le parole: «di strutture residenziali protette per anziani incluse nell'elenco regionale di cui all'art. 14, comma 8, della legge regionale 3 giugno 1981, n. 35, come sostituito dall'art. 1 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 31, e facenti capo ad istituzioni pubbliche o private convenzionate con l'azienda per i servizi sanitari nel cui ambito sono ubicate le strutture.» sono sostituite dalle seguenti: «non autosufficienti accolti in strutture residenziali regolarmente autorizzate, incluse in apposito elenco approvato e aggiornato annualmente dalla giunta regionale.».

2. Al comma 3 dell'art. 13 della legge regionale n. 10/1997, dopo la parola: «contribuzione» sono inserite le seguenti: «decorre dalla data di accoglimento dell'ospite ed».

3. Nelle more della riclassificazione delle strutture residenziali per anziani e dell'attuazione di quanto previsto dal capo VI del titolo II della legge regionale n. 6/2006, la giunta regionale approva e aggiorna annualmente l'elenco delle strutture residenziali per anziani, regolarmente autorizzate ai sensi del decreto del Presidente della giunta regionale 14 febbraio 1990, n. 83, del decreto del Presidente della giunta regionale 16 dicembre 1997, n. 420, e della deliberazione della giunta regionale 11 maggio 2001, n. 1612.

4. Nell'elenco di cui al comma 3 devono essere indicate la tipologia della struttura, la natura giuridica dell'ente gestore, il numero di posti letto autorizzati per autosufficienti e per non autosufficienti e la retta giornaliera applicata al netto delle contribuzioni regionali.

5. Al fine della predisposizione dell'elenco di cui al comma 3, gli enti gestori delle strutture residenziali per anziani devono comunicare alla direzione centrale salute e protezione sociale, entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno, i dati di cui al comma 4.

6. La retta di degenza deve essere comprensiva dei costi di vitto, alloggio, lavanderia e riscaldamento, nonché dei costi inerenti alle attività assistenziali, di animazione e di ricreazione.

7. Le rette di cui al comma 6, in vigore dal 1° gennaio di ogni anno, possono essere modificate nel corso dell'anno solare solo in riduzione, a seguito di agevolazioni o contribuzioni destinate, anche indirettamente, a contenere i costi di gestione e, comunque, previa autorizzazione della direzione centrale salute e protezione sociale.

8. Agli ospiti delle strutture residenziali deve essere garantita, ai fini dell'autosufficienza economica, una somma da destinare all'acquisto esclusivo di beni personali non contemplati nella retta di degenza.

9. La giunta regionale determina l'ammontare della somma di cui al comma 8 entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tale somma viene adeguata annualmente dalla giunta regionale in relazione alle variazioni intervenute nell'indice nazionale dei prezzi al consumo rilevato dall'ISTAT.

Art. 32.

Abrogazione della legge regionale n. 19/1997

1. La legge regionale 18 aprile 1997, n. 19 (disciplina delle residenze polifunzionali), e l'art. 18 (integrazioni alla legge regionale n. 19/1997) della legge regionale 9 settembre 1997, n. 32 (modifica dell'assetto del dipartimento dei servizi sociali di cui alla legge regionale 1° marzo 1988, n. 7 e altre norme in materia di sanità ed assistenza), sono abrogati a decorrere dalla data di esecutività del regolamento di cui all'art. 31, comma 7, della legge regionale n. 6/2006.

Art. 33.

Modifica dell'art. 4 della legge regionale n. 10/1998

1. Al comma 2 dell'art. 4 della legge regionale 19 maggio 1998, n. 10 (norme in materia di tutela della salute e di promozione sociale delle persone anziane, nonché modifiche all'art. 15 della legge regionale n. 37/1995 in materia di procedure per interventi sanitari e socio-assistenziali), le parole: «sentita la competente commissione consultiva,» sono soppresse.

Art. 34.

Modifica dell'art. 27 della legge regionale n. 6/2006

1. La lettera j) del comma 3 dell'art. 27 della legge regionale n. 6/2006 è sostituita dalla seguente:

«j) due rappresentanti designati congiuntamente dalle associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte nell'elenco di cui all'art. 5 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 16 (norme per la tutela dei consumatori e degli utenti);».

2. Alla lettera k) del comma 3 dell'art. 27 della legge regionale n. 6/2006, dopo le parole: «due rappresentanti designati» è inserita la seguente: «congiuntamente».

3. Dopo la lettera l) del comma 3 dell'art. 27 della legge regionale n. 6/2006, è inserita la seguente:

«l-bis) due rappresentanti designati congiuntamente dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro di cui all'art. 13, comma 18, della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002);».

4. La lettera q) del comma 3 dell'art. 27 della legge regionale n. 6/2006 è sostituita dalla seguente:

«q) due rappresentanti designati dall'Unione regionale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del Friuli-Venezia Giulia;».

5. La lettera v) del comma 3 dell'art. 27 della legge regionale n. 6/2006 è sostituita dalla seguente:

«v) un rappresentante designato congiuntamente dagli enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, che operano a favore della comunità regionale nell'ambito del sistema integrato.».

6. Dopo il comma 3 dell'art. 27 della legge regionale n. 6/2006, è inserito il seguente:

«3-bis. La commissione può essere validamente costituita con la nomina di almeno due terzi dei componenti, fatta salva la sua successiva integrazione.».

Art. 35.

Istituzione dei registri regionali di patologia

1. Al fine di valutare l'incidenza e la prevalenza delle patologie più rilevanti, per le finalità di cui all'art. 85, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali), sono istituiti i seguenti registri regionali:

- a) registro delle cause di mortalità;
- b) registro tumori;
- c) registro delle malattie cardiovascolari;
- d) registro delle malattie cerebrovascolari;
- e) registro dei dializzati;
- f) registro dei diabetici;
- g) registro degli incidenti e degli infortuni.

2. I registri di cui al comma 1 indicano:

- a) le modalità di accertamento diagnostico della patologia;
- b) i trattamenti e gli interventi sanitari conseguenti;
- c) la qualità delle cure prestate;
- d) le conseguenze in termini funzionali della patologia;
- e) la sopravvivenza;
- f) le recidive.

3. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a), della legge regionale 5 settembre 1995, n. 37 (istituzione, compiti ed assetto organizzativo dell'agenzia regionale della sanità ed altre norme in materia sanitaria), la realizzazione e l'aggiornamento dei registri di cui al comma 1 è effettuata dall'agenzia regionale della sanità che utilizza, a tal fine, i dati di cui al sistema informativo sociosanitario regionale (SISSR) e gli altri dati in possesso del servizio sanitario regionale.

Art. 36.

Modifica dell'art. 23 della legge regionale n. 4/1991

1. Al comma 1 dell'art. 23 della legge regionale 1^o febbraio 1991, n. 4 (legge finanziaria 1991), la parola: «- ONLUS» e soppressa.

Art. 37.

Determinazione del compenso dei componenti dell'organo di indirizzo delle aziende ospedaliero-universitarie

1. Ai componenti dell'organo di indirizzo delle aziende ospedaliero-universitarie viene corrisposto un compenso lordo onnicomprensivo determinato dalla giunta regionale.

Art. 38.

Proroga di contratti di lavoro a tempo determinato

1. I contratti di lavoro a tempo determinato stipulati ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 22 dicembre 1998, n. 17 (disposizioni in materia di cooperazione transfrontaliera, di cooperazione allo sviluppo e di programmi comunitari, nonché modifica della legge regionale 1^o marzo 1988, n. 7), e prorogati ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge regionale 27 novembre 2001, n. 26 (norme specifiche per l'attuazione del DOCUP obiettivo 2 per il periodo 2000-2006, disposizioni per l'attuazione dei programmi comunitari per il periodo medesimo, nonché modifiche alla legge regionale n. 9/1998 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi comunitari in materia di aiuti di Stato), e dell'art. 18, comma 1, della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 20 (interventi di politica attiva del lavoro in situazioni di grave difficoltà occupazionale), possono essere prorogati, alla relativa scadenza, sino al 31 dicembre 2007, su richiesta motivata della direzione centrale interessata. Possono, altresì, essere prorogati, alla relativa scadenza, sino al 31 dicembre 2007, su richiesta motivata della direzione centrale interessata, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 17 (riordino normativo dell'anno 2004 per il settore degli affari istituzionali).

2. I commi 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 dell'art. 7 della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (assessamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), sono abrogati.

3. Al finanziamento della spesa di cui al comma 1, primo periodo, l'amministrazione regionale provvede a valere sulle risorse assegnate alla misura «assistenza tecnica all'attuazione, monitoraggio e valutazione del programma» nell'ambito del piano finanziario del DOCUP 2 2000-2006. Gli oneri eventualmente non coperti con le suddette risorse restano a carico delle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna indicati:

- a) UPB 51.1.280.1.3501 - capitoli 3550, 3551, 3561;
- b) UPB 51.1.280.1.3651 - capitoli 3552, 3553;
- c) UPB 51.3.250.1.687 - capitolo 9650;
- d) UPB 51.1.250.1.3659 - capitolo 9670.

Capo III

DISPOSIZIONI FINANZIARIE ED ENTRATA IN VIGORE

Art. 39.

Norma finanziaria

1. Per le finalità previste dall'art. 4, comma 1, è autorizzata la spesa di 1.782.265,69 euro per l'anno 2006 a carico dell'unità previsionale di base 7.3.310.1.232, con riferimento al capitolo 4371 (1.1.157.2.08.08) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 310 - servizio n. 202 - economia sanitaria - spese correnti - con la denominazione «Trasferimenti alle aziende per i servizi sanitari per l'esercizio delle funzioni trasferite alla Regione ai sensi del decreto legislativo n. 126/2005 in materia di salute umana e sanità veterinaria - fondi statali» con lo stanziamento di 1.782.265,69 euro per l'anno 2006.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, si provvede con le entrate di pari importo assegnate dallo Stato ai sensi dell'art. 4, comma 1, iscritte sull'unità previsionale di base 2.3.429 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 386 (2.3.1) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi al titolo II - categoria 2.3 - rubrica n. 310 - servizio n. 202 - economia sanitaria - con la denominazione «Acquisizione di fondi dallo Stato per l'esercizio delle funzioni trasferite alla Regione ai sensi del decreto legislativo n. 126/2005 in materia di salute umana e sanità veterinaria» con lo stanziamento di 1.782.265,69 euro per l'anno 2006.

3. Le entrate previste dall'art. 4, comma 1, relativamente agli importi di cui all'art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 126/2005, sono accertate e riscosse sull'unità previsionale di base 2.3.429 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 388 (2.3.1) di nuova istituzione «per memoria» nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi al titolo II - categoria 2.3 - rubrica n. 310 - servizio n. 202 - economia sanitaria - con la denominazione «Acquisizione di fondi dallo Stato per l'esercizio delle funzioni trasferite alla Regione ai sensi del decreto legislativo n. 126/2005 in materia di salute umana e sanità veterinaria - personale trasferito alla Regione».

4. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 7, comma 4, dell'art. 14 della legge regionale n. 20/2005, come modificato dall'art. 21, commi 6 e 7, dell'art. 18 della legge regionale n. 21/2005, come modificato dall'art. 25, commi 1, 2 e 3, e dell'art. 27 della legge regionale n. 6/2006, come modificato dall'art. 34, fanno carico all'unità previsionale di base 52.2.310.1.1619 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 4721 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

5. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 11 fanno carico, a decorrere dall'anno 2007, all'unità previsionale di base 7.1.310.1.220 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 4355 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

6. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 13-bis della legge regionale n. 41/1996, come modificato dall'art. 13, comma 1, fanno carico all'unità previsionale di base 7.5.310.1.243 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 4764 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

7. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 5, comma 18, della legge regionale n. 3/2002, come sostituito dall'art. 16, comma 1, e dell'art. 16, comma 2, fanno carico all'unità previsionale di base 7.3.310.1.232 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 4514 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

8. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 24, comma 2, della legge regionale n. 20/2004, come modificato dall'art. 18, comma 1, fanno carico alle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna indicati:

- a) UPB 51.1.280.1.3501 - capitoli 3550, 3551, 3561;
- b) UPB 51.1.280.1.3651 - capitoli 3552, 3553;
- c) UPB 51.3.250.1.687 - capitolo 9650;
- d) UPB 51.1.250.1.3659 - capitolo 9670.

9. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 3, comma 113, della legge regionale n. 1/2005, come modificato dall'art. 20, comma 2, fanno carico all'unità previsionale di base 7.6.310.2.252 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 4857 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, nella cui denominazione dopo le parole: «ai comuni» sono inserite le seguenti: «alle aziende pubbliche di servizi alla persona».

10. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 15 della legge regionale n. 20/2005, come integrato dall'art. 21, comma 10, fanno carico all'unità previsionale di base 7.7.310.1.251 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 8465 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

11. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 21 e 24 della legge regionale n. 32/1987, per gli effetti previsti dall'art. 21, comma 16, fanno carico all'unità previsionale di base 7.7.310.2.255 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento ai capitoli 4922 e 4923 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

12. Gli eventuali oneri derivanti dal disposto di cui all'art. 12, comma 2, lettera a), e comma 2-bis e dall'art. 13 della legge regionale n. 49/1993, per gli effetti previsti dall'art. 21, comma 16, fanno carico all'unità previsionale di base 7.7.310.2.255 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento ai capitoli 4925 e 4936 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

13. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 13, comma 11, della legge regionale n. 13/2002 e dell'art. 3, comma 17, della legge regionale n. 15/2005, per gli effetti previsti dall'art. 21, comma 18, fanno carico all'unità previsionale di base 7.7.310.2.255 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 4924 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

14. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 22, comma 1, fanno carico all'unità previsionale di base 7.7.310.2.255 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento ai capitoli 4925 e 4936 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

15. Gli eventuali oneri derivanti dal disposto di cui all'art. 23, commi 1 e 2, fanno carico all'unità previsionale di base 7.7.310.2.255 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento ai capitoli 4922, 4923, 4925 e 4936 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

16. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 5, comma 34, della legge regionale n. 2/2006, come modificato dall'art. 27, commi 1 e 2, fanno carico all'unità previsionale di base 7.6.310.2.252 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 4886 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, nella cui denominazione le parole: «sul territorio del comune medesimo» sono sostituite dalle seguenti: «sull'intero territorio provinciale» e le parole: «dell'intero territorio provinciale» sono soppresse.

17. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 30, comma 3, fanno carico alle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna indicati:

- a) UPB 7.1.310.1.220 - capitolo 4355;
- b) UPB 7.4.310.1.237 - capitolo 4700.

18. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 23, comma 1, della legge regionale n. 4/1991, come modificato dall'art. 36, comma 1, fanno carico all'unità previsionale di base 7.5.310.1.243 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 4806 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi nella cui denominazione la parola: «- ONLUS» è soppressa.

19. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 38, comma 1, secondo periodo, e comma 3, fanno carico alle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna indicati:

- a) UPB 51.1.280.1.3501 - capitoli 3550, 3551, 3561;
- b) UPB 51.1.280.1.3651 - capitoli 3552, 3553;
- c) UPB 51.3.250.1.687 - capitolo 9650;
- d) UPB 51.1.250.1.3659 - capitolo 9670.

Art. 40.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 26 ottobre 2006

ILLY

06R0636

LEGGE REGIONALE 26 ottobre 2006, n. 20.

Norme in materia di cooperazione sociale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 44 del 2 novembre 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

RUOLO DELLA COOPERAZIONE SOCIALE

Art. 1.

Finalità

1. La Regione riconosce la cooperazione sociale quale forma di autogestione e partecipazione diretta dei cittadini ai processi solidaristici di sviluppo economico e di crescita del patrimonio sociale delle comunità locali regionali, di emancipazione e di sostegno alle fasce deboli della popolazione, di costruzione di reti civiche e di progetti e interventi volti a realizzare il buon governo e il benessere delle comunità locali.

2. Le cooperative sociali e i loro organismi rappresentativi sono coinvolti nella programmazione e attuazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali secondo le modalità indicate dalla legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), la quale disciplina in particolare le procedure di autorizzazione, accreditamento e affidamento dei servizi sanitari, assistenziali ed educativi.

3. L'amministrazione regionale, in attuazione dell'art. 9 della legge 8 novembre 1991, n. 381 (disciplina delle cooperative sociali), e con finalità di sostegno della cooperazione sociale nel perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini:

a) istituisce e regola l'albo regionale delle cooperative sociali;

b) stabilisce interventi per l'incentivazione della cooperazione sociale;

c) prevede i contenuti delle convenzioni-tipo tra le cooperative sociali e i loro consorzi e le amministrazioni pubbliche che operano nell'ambito della regione;

d) fissa i criteri per la selezione delle cooperative sociali con cui concludere le convenzioni di cui all'art. 5, comma 1, della legge n. 381/1991;

e) definisce i principi concernenti il raccordo della cooperazione sociale con l'attività dei servizi socio-sanitari, assistenziali, educativi, di formazione professionale e di sviluppo dell'occupazione.

4. La Regione promuove, sostiene e valorizza in particolare le cooperative sociali qualificate da:

a) coerenza organizzativa e funzionale con i principi concernenti il coinvolgimento dei soci, dei lavoratori e dei destinatari delle attività nella vita associativa, da perseguire attraverso l'informazione, la consultazione e la partecipazione democratica nelle scelte da adottare;

b) radicamento organico e stabile con il territorio in cui svolgono le loro attività, attraverso la collaborazione con enti e associazioni esponenziali degli interessi sociali delle comunità territoriali;

c) orientamento delle attività a favore delle persone più bisognose di aiuto e sostegno, in quanto incapaci di provvedere alle proprie esigenze;

d) qualità ed efficacia dei processi di inserimento lavorativo delle persone svantaggiate, alla cui progettazione e attuazione collaborino attivamente, oltre alle cooperative sociali, gli enti pubblici competenti e le stesse persone svantaggiate;

e) presenza al proprio interno di persone svantaggiate in misura superiore alla percentuale minima prevista dall'art. 4, comma 2, della legge n. 381/1991;

f) produzione di innovazioni che migliorino le capacità operative nello svolgimento delle loro attività.

Capo II

ALBO REGIONALE DELLE COOPERATIVE SOCIALI

Art. 2.

Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 79/1982

1. Dopo il comma 5 dell'art. 3 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79 (vigilanza sulle cooperative e interventi per favorire l'associazionismo cooperativo), come sostituito dall'art. 1, comma 1, della legge regionale n. 19/1993, sono aggiunti i seguenti:

«5-bis. Oltre che nella sezione h), di cui al comma 3, le cooperative sociali sono iscritte nella sezione cui direttamente afferisce l'attività da esse svolta.

5-ter. Si applicano alle cooperative sociali le norme relative alle sezioni in cui le cooperative stesse operano.»

Art. 3.

Istituzione dell'albo regionale delle cooperative sociali

1. È istituito presso la direzione centrale attività produttive l'albo regionale delle cooperative sociali, di seguito denominato albo.

2. L'albo è pubblico e si articola nelle seguenti sezioni:

a) cooperative che gestiscono servizi socio-sanitari, socio-assistenziali ed educativi;

b) cooperative che svolgono attività diverse finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;

c) consorzi di cui all'art. 8 della legge n. 381/1991.

3. Le cooperative sociali che svolgono ambedue le attività di cui al comma 2, lettere a) e b), sono iscritte sia nella sezione a) che nella sezione b) dell'albo, a condizione che nello statuto sia esplicitamente indicato il collegamento funzionale tra la tipologia di svantaggio dei lavoratori da inserire e gli ambiti di attività socio-sanitari, socio-assistenziali ed educativi, in modo che sia garantito l'esercizio di attività coordinate per l'efficace raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1 della legge n. 381/1991, e previa verifica della sussistenza della netta separazione delle gestioni relative alle attività esercitate. In tal caso la sussistenza del requisito della percentuale minima di lavoratori svantaggiati prevista dalla legge n. 381/1991 è determinata avendo riguardo solo al personale addetto al settore costituito per l'attività di tipo b).

4. L'iscrizione all'albo costituisce condizione per:

a) la stipulazione delle convenzioni di cui all'art. 1, comma 3, lettera d), e agli articoli 22, 23 e 24;

b) la partecipazione al sistema di programmazione degli interventi e dei servizi sociali in conformità al capo V del titolo II della legge regionale n. 6/2006;

c) l'accesso all'accreditamento quale titolo necessario per la stipulazione di contratti con il sistema pubblico in conformità all'art. 33 della legge regionale n. 6/2006;

d) l'ottenimento delle agevolazioni previste dalla normativa regionale.

Art. 4.

Iscrizione all'albo

1. Possono essere iscritti all'albo le cooperative sociali e i loro consorzi aventi sede legale nella Regione che risultino iscritti nella sezione h) del registro regionale delle cooperative, di cui all'art. 3, comma 3, della legge regionale n. 79/1982, e, ai sensi dell'art. 111-septies delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, nella sezione cooperative a mutualità prevalente dell'albo delle società cooperative di cui al decreto del Ministro delle attività produttive del 23 giugno 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 13 luglio 2004.

2. Per ottenere l'iscrizione, i soggetti di cui al comma 1 devono presentare domanda alla direzione centrale attività produttive, di seguito denominata direzione, indicando:

a) la sezione dell'albo prescelta, nonché gli ambiti di attività in cui la cooperativa opera o intende operare;

b) il numero di iscrizione al registro regionale delle cooperative, sezione h), e il numero di iscrizione all'albo delle società cooperative di cui al decreto del Ministro delle attività produttive del 23 giugno 2004, sezione cooperative a mutualità prevalente, e categoria di appartenenza;

c) le caratteristiche professionali di quanti operano nella cooperativa per le cooperative che chiedono l'iscrizione nella sezione a) dell'albo.

3. Alla domanda devono essere allegati:

a) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la composizione della compagine sociale suddivisa per tipologia di soci;

b) per le cooperative che chiedono l'iscrizione nella sezione b) dell'albo, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la presenza al proprio interno dei lavoratori svantaggiati nel rispetto delle percentuali minime previste dalla legge n. 381/1991.

4. Limitatamente ai casi di attività plurima richiamati dall'art. 3, la direzione verifica la sussistenza degli ulteriori requisiti di cui all'art. 3, comma 3, tramite l'acquisizione della risultanza dell'attività di revisione.

5. L'indicazione nella domanda del numero di iscrizione al registro regionale delle cooperative, sezione h), può essere omessa in caso di presentazione della stessa contestualmente alla presentazione della domanda per il registro medesimo.

6. La direzione ha facoltà di richiedere in fase istruttoria il completamento o la rettifica della domanda o integrazioni della documentazione, individuando i termini per l'adempimento.

7. Con provvedimento motivato, comunicato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla cooperativa o consorzio interessato, la direzione rifiuta l'iscrizione per decorso dei termini di cui al comma 6, ovvero per la carenza dei requisiti previsti dalla legge.

8. L'iscrizione all'albo viene disposta con decreto del direttore del Servizio vigilanza, sostegno e promozione comparto cooperativo, di seguito denominato servizio.

9. Dell'avvenuta iscrizione è data comunicazione alla cooperativa sociale o al consorzio interessato.

Art. 5.

Adempimenti delle cooperative

1. Ai fini della permanenza dell'iscrizione nell'albo è considerato rilevante il verificarsi per oltre novanta giorni continuativi di una delle seguenti irregolarità:

a) il numero dei lavoratori svantaggiati scende al di sotto della misura prevista dalla legge per le cooperative iscritte all'albo nella sezione b);

b) il numero dei soci volontari supera la misura prevista dalla legge;

c) il numero delle cooperative sociali nel consorzio scende al di sotto della misura prevista dalla legge.

2. I soggetti iscritti all'albo sono tenuti, entro centoventi giorni da quando si è manifestata l'irregolarità, a comunicare il fatto alla direzione mediante idonea dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

3. Se la comunicazione è resa oltre i termini di cui al comma 2 ed entro centocinquanta giorni da quando si è manifestata l'irregolarità è considerata tardiva.

4. Entro centoventi giorni da quando si è manifestata l'irregolarità, deve essere comunicata, nelle medesime forme di cui al comma 2, l'eliminazione della stessa.

5. Entro il 31 gennaio di ogni anno le cooperative e i loro consorzi trasmettono alla direzione una nota informativa sulla composizione ed eventuale variazione della base sociale, sulla quale la direzione effettuerà le opportune verifiche.

Art. 6.

Sospensione e cancellazione dall'albo regionale

1. Con decreto del direttore del servizio, sono sospese dall'albo le cooperative e i consorzi qualora:

a) comunichino la dichiarazione di cui all'art. 5, comma 2, e non adempiano a quanto previsto al comma 4 dell'articolo medesimo;

b) ricorra l'ipotesi di comunicazione tardiva di cui all'art. 5, comma 3.

2. Il provvedimento di sospensione è revocato previa presentazione della documentazione comprovante il riequilibrio della compagine sociale ovvero lavorativa.

3. Con decreto del direttore del servizio, le cooperative e i consorzi sono cancellati dall'albo nelle seguenti ipotesi:

a) quando vengano meno le iscrizioni di cui all'art. 4, comma 2, lettera b), nonché nei casi di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 381/1991;

b) quando, nel caso di cui al comma 1, lettera a), la compagine sociale ovvero lavorativa non venga riequilibrata entro duecento-quaranta giorni dalla data in cui si è manifestata l'irregolarità;

c) quando, nel caso di cui al comma 1, lettera b), la compagine sociale ovvero lavorativa non venga riequilibrata entro duecento-dieci giorni dalla data in cui si è manifestata l'irregolarità;

d) quando la cooperativa sociale a oggetto plurimo diffidata a ripristinare l'esercizio delle attività coordinate richiamate all'art. 3, comma 3, non regolarizza la propria situazione entro un termine non superiore a novanta giorni;

e) negli altri casi in cui vengano meno i requisiti per l'iscrizione e la cooperativa o il consorzio, diffidati a regolarizzare la loro situazione entro un termine non superiore a centottanta giorni, non abbiano provveduto a effettuare gli adempimenti richiesti.

4. Salvi i casi precedenti, quando il servizio rilevi, anche a seguito dello svolgimento delle attività di vigilanza sulle società cooperative, una delle irregolarità di cui all'art. 5, comma 1, e questa non sia stata comunicata, con decreto del direttore del servizio:

a) sono sospesi dall'albo le cooperative e i consorzi qualora siano trascorsi più di centoventi e meno di centocinquanta giorni da quando si è manifestata l'irregolarità;

b) sono cancellati dall'albo le cooperative e i consorzi quando la cooperativa o il consorzio sospesi ai sensi della lettera a), non provvedano a riequilibrare la compagine sociale ovvero lavorativa entro centocinquanta giorni dalla data in cui si è manifestata l'irregolarità;

c) sono cancellati dall'albo le cooperative e i consorzi ove siano trascorsi più di centocinquanta giorni da quando si è manifestata l'irregolarità.

5. E causa di cancellazione dall'albo il mancato rispetto della normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro e delle clausole dei contratti collettivi nazionali e degli accordi regionali, territoriali e aziendali di riferimento, sia per la parte economica che per la parte normativa, ivi compresi i soci lavoratori.

6. Il provvedimento di sospensione o di cancellazione è comunicato, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, alla cooperativa o consorzio interessato.

7. L'ente cancellato può ripresentare domanda per una nuova iscrizione all'albo se sono trascorsi trentosessantacinque giorni dal provvedimento di cancellazione.

Art. 7.

Ricorsi

1. Contro i provvedimenti di rigetto della domanda di iscrizione, di sospensione o di cancellazione dall'albo è ammesso ricorso alla giunta regionale entro e non oltre trenta giorni dalla ricezione del provvedimento.

2. La giunta regionale decide sul ricorso sentito il parere della commissione regionale per la cooperazione.

Art. 8.

Tenuta dell'albo e pubblicità

1. Il conservatore del registro regionale delle cooperative svolge le funzioni relative alla tenuta dell'albo.

2. I provvedimenti di iscrizione e cancellazione sono pubblicati per estratto nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

3. L'albo viene pubblicato semestralmente per estratto nel *Bollettino ufficiale* della Regione e nel sito web della Regione.

Art. 9.

Soci delle cooperative sociali

1. Ai fini dell'iscrizione all'albo e della conservazione della stessa, il numero dei soci volontari è aggiuntivo rispetto a quello richiesto per le cooperative dalla normativa vigente.

Capo III

INTERVENTI PER L'INCENTIVAZIONE DELLA COOPERAZIONE SOCIALE

Art. 10.

Funzioni della Regione

1. Spettano alla Regione le seguenti funzioni:

a) programmazione, coordinamento e indirizzo;

b) trasferimento su base annuale di risorse finanziarie per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 11 e definizione con regolamento di criteri e modalità per il loro riparto tra le singole province;

c) rapporti internazionali, con l'Unione europea, lo Stato e le altre Regioni;

d) monitoraggio, verifica e valutazione della spesa per gli interventi d'incentivazione della cooperazione sociale.

2. Spettano altresì alla Regione funzioni di regolamentazione, anche con riferimento alla determinazione delle condizioni per l'applicazione degli interventi contributivi di cui all'art. 14, al fine di garantirne l'armonia con la normativa comunitaria concernente gli aiuti di Stato.

3. Nell'esercizio delle funzioni di regolamentazione di cui al comma 2 la Regione si attiene ai più avanzati livelli di intervento consentiti dalla normativa europea nei confronti delle imprese sociali.

Art. 11.

Funzioni delle province

1. Spettano alle province le seguenti funzioni:

a) programmazione e attuazione degli interventi contributivi di cui all'art. 14;

b) realizzazione e sostegno di progetti, non aventi natura di attività economiche, volti alla promozione della cooperazione sociale, allo sviluppo dell'occupazione nel settore e alla promozione e diffusione dell'utilizzo degli strumenti di relazione di cui al capo IV, anche concernenti la creazione di reti informatiche, l'individuazione di fabbisogni formativi del settore e l'istituzione di osservatori intesi alla raccolta e all'elaborazione di dati relativi alle attività svolte e ai risultati ottenuti dalle cooperative sociali;

c) concessione agli enti pubblici compresi quelli economici, nonché alle società di capitali a partecipazione pubblica, di finanziamenti volti a incentivare la stipulazione delle convenzioni previste all'art. 5, comma 1, della legge n. 381/1991, mediante la copertura di una quota non superiore al 20 per cento del valore delle stesse, da determinarsi proporzionalmente al numero degli inserimenti lavorativi delle persone svantaggiate effettuati, purché nelle convenzioni sia specificato l'obbligo di applicare nei confronti dei lavoratori le clausole dei contratti collettivi nazionali e degli accordi regionali, territoriali e aziendali di riferimento, sia per la parte economica che per la parte normativa, ivi compresi i soci lavoratori, nonché la normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

2. Le province possono concludere intese con l'istituto nazionale per la previdenza sociale aventi a oggetto l'erogazione dei contributi di cui all'art. 14, comma 3, lettera a).

Art. 12.

Comitato regionale tecnico consultivo per la cooperazione sociale

1. È istituito presso la direzione il comitato regionale tecnico consultivo per la cooperazione sociale, di seguito denominato comitato, con il compito di esprimere pareri e di proporre iniziative in materia di incentivazione alla cooperazione sociale, anche sulla base dei dati forniti dagli osservatori provinciali, qualora costituiti, nonché di esaminare lo stato dei rapporti fra la cooperazione sociale e le pubbliche amministrazioni, per l'insieme delle questioni che attengono al settore e, in particolare, per ciò che riguarda le condizioni e la qualità del lavoro e l'attuazione delle norme concernenti la stipula delle convenzioni di cui all'art. 5, comma 1, della legge n. 381/1991.

2. Il comitato è costituito con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale alle attività produttive, dura in carica quattro anni e continua a esercitare i propri compiti fino alla costituzione del nuovo comitato.

3. Il comitato è composto da:

a) il direttore centrale delle attività produttive, o altro dirigente suo delegato, che lo presiede;

b) il direttore centrale della salute e delle politiche sociali, o un suo delegato;

c) il direttore centrale del lavoro, formazione, università e ricerca, o un suo delegato;

d) un funzionario designato da ogni amministrazione provinciale;

e) un rappresentante designato dalla sezione regionale dell'associazione nazionale comuni italiani;

f) un rappresentante designato dalla federsanità-ANCI, federazione regionale del Friuli-Venezia Giulia;

g) tre rappresentanti designati congiuntamente dalle associazioni regionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, di cui all'art. 20 della legge regionale n. 79/1982;

h) tre rappresentanti designati congiuntamente dalle tre organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul territorio regionale, firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro per i lavoratori delle cooperative sociali;

i) un rappresentante designato congiuntamente dalla consulta regionale delle associazioni dei disabili, di cui all'art. 13-bis della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate»), e dal comitato regionale della federazione nazionale tra le associazioni dei disabili, di cui all'art. 1, comma 1, della legge regionale 2 maggio 2001, n. 14 (rappresentanza delle categorie protette presso la pubblica amministrazione).

4. La mancata designazione, entro trenta giorni dalla richiesta, dei componenti di cui al comma 3, lettere g), h) e i), non costituisce motivo ostativo per la costituzione e il funzionamento del comitato.

5. Il comitato è convocato dal suo presidente ovvero su richiesta motivata di più di un terzo dei componenti di cui al comma 3 e si riunisce almeno una volta all'anno.

6. Le riunioni del comitato sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

7. Le deliberazioni del comitato sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

8. La partecipazione alle riunioni del comitato è gratuita. Ai componenti esterni del comitato spetta esclusivamente il rimborso delle spese riconosciute ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'amministrazione regionale).

9. Su invito del presidente, possono partecipare alle riunioni del comitato, senza diritto di voto, altri soggetti la cui presenza sia ritenuta utile.

10. Il comitato può deliberare l'istituzione al proprio interno di gruppi di lavoro destinati all'analisi e all'approfondimento di specifiche tematiche aventi natura di particolare interesse per la cooperazione sociale.

11. Con decreto del direttore centrale delle attività produttive sono attribuite a dipendenti della direzione di categoria non inferiore a C le funzioni di segretario e di segretario supplente del comitato.

Art. 13.

Persone svantaggiate

1. Ai soli fini dell'ottenimento delle incentivazioni di cui all'art. 14, si considerano persone svantaggiate:

a) i soggetti indicati nell'art. 4, comma 1, della legge n. 381/1991;

b) altre persone in stato o a rischio di emarginazione sociale segnalate dagli enti locali e appartenenti alle categorie di lavoratori svantaggiati e di lavoratori disabili di cui all'art. 2, primo paragrafo, lettere f) e g), del regolamento (CE) n. 2204/2002 della commissione, del 5 dicembre 2002, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione.

2. La condizione di persona svantaggiata risulta da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione. È fatto salvo il diritto alla riservatezza.

Art. 14.

Interventi contributivi a favore delle cooperative sociali

1. Gli interventi contributivi di cui al presente articolo sono intesi a sostenere e incentivare la cooperazione sociale regionale, promuovendo, in particolare, la valorizzazione delle cooperative in possesso della qualifica di impresa sociale ovvero caratterizzate dagli elementi qualificativi di cui all'art. 1, comma 4.

2. Alle cooperative sociali e ai consorzi iscritti all'albo sono concessi i seguenti contributi:

a) contributi volti a favorire gli investimenti aziendali;

b) contributi per consulenze concernenti l'innovazione, la promozione commerciale, la qualità e la certificazione dei prodotti, l'organizzazione aziendale, l'introduzione del bilancio sociale e il miglioramento ambientale e delle condizioni dei luoghi di lavoro;

c) contributi per le spese di costituzione e primo impianto.

3. Alle cooperative iscritte all'albo che svolgono le attività di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), della legge n. 381/1991, sono concessi inoltre:

a) contributi a copertura dei costi salariali relativi alle persone svantaggiate di cui all'art. 13, finalizzati a favorirne l'inserimento lavorativo;

b) contributi a copertura dei costi di trasporto derivanti dall'occupazione delle persone svantaggiate di cui all'art. 13;

c) contributi a copertura dei costi relativi al personale addetto all'assistenza e alla formazione delle persone svantaggiate di cui all'art. 13;

d) contributi volti a promuovere lo sviluppo e l'attuazione di efficaci processi di inserimento nella vita sociale attiva delle persone svantaggiate di cui all'art. 13.

4. Ai consorzi di cui all'art. 8 della legge n. 381/1991, iscritti all'albo, sono concessi, inoltre, contributi a copertura dei costi esterni relativi a servizi di consulenza e di assistenza imprenditoriale a favore delle cooperative sociali consorziate, non integralmente coperti dalle medesime.

5. Con regolamento è stabilita la disciplina concernente il cumulo con altri incentivi pubblici.

Art. 15.

Obblighi dei beneficiari

1. La concessione degli incentivi di cui all'art. 14 è subordinata alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, da presentare unitamente all'istanza di contributo resa dal legale rappresentante della cooperativa sociale, con la quale si attesta che il beneficiario rispetta la normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro e applica le clausole dei contratti collettivi nazionali e degli accordi regionali, territoriali e aziendali di riferimento, sia per la parte economica che per la parte normativa, ivi compresi i soci lavoratori.

2. Dopo la concessione degli incentivi di cui all'art. 14 il beneficiario è tenuto a presentare annualmente dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà con le quali si attestano i fatti di cui al comma 1 con riferimento ai due anni successivi alla concessione medesima.

3. Salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge in caso di accertata falsità, la non rispondenza al vero delle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 è causa di decadenza dalla concessione degli incentivi. Ove questi siano stati già erogati, il beneficiario dei contributi e l'autore delle dichiarazioni sono tenuti solidalmente a restituire l'importo complessivo degli interessi legali.

Art. 16.

Rendicontazione della spesa

1. In deroga all'art. 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), ai fini della rendicontazione concernente gli incentivi di cui all'art. 14, i beneficiari devono presentare idonea documentazione giustificativa della spesa ai sensi degli articoli 41 e 41-bis della legge regionale n. 7/2000.

2. Le province hanno facoltà di chiedere in qualunque momento l'esibizione in originale della documentazione di cui al comma 1.

Art. 17.

Vincolo di destinazione e di non alienazione

1. I beni oggetto di contributo devono mantenere la loro destinazione e non essere alienati per un periodo pari a tre anni se beni mobili e cinque anni se beni immobili. Il vincolo di destinazione riguarda sia i soggetti beneficiari sia i beni oggetto di incentivi.

2. I termini di cui al comma 1 decorrono dalla data del provvedimento di approvazione della rendicontazione della spesa. Nel caso in cui il contributo abbia a oggetto la ristrutturazione, la manutenzione, la costruzione e l'ampliamento di beni immobili, il termine decorre dalla data di ultimazione dei lavori.

3. Il mancato rispetto del vincolo di cui al comma 1 comporta l'applicazione dell'art. 49, comma 2, della legge regionale n. 7/2000.

4. Salvo quanto previsto al comma 5, qualora sia dimostrata la non convenienza del mantenimento del vincolo in rapporto alla natura e alle finalità dell'investimento, su istanza del beneficiario, l'organo concedente ha facoltà di autorizzare l'anticipato mutamento di destinazione o l'alienazione prima della scadenza stabilita disponendo, in caso di alienazione, la restituzione proporzionale del contributo. Alle somme richieste in restituzione si applicano le disposizioni di cui all'art. 49, comma 2, della legge regionale n. 7/2000.

5. Previa istanza del beneficiario, l'organo concedente ha facoltà di autorizzare, prima della scadenza del vincolo, la sostituzione di beni mobili oggetto di incentivo divenuti obsoleti o inidonei ovvero non funzionali all'uso o alla produzione, con altri beni della stessa specie da utilizzarsi per le medesime funzioni.

6. In caso di alienazione di beni oggetto di contributo pluriennale, dopo la scadenza del termine di cui al comma 1, l'incentivo è revocato dal momento dell'alienazione.

Art. 18.

Norme specifiche riguardanti i procedimenti contributivi aventi a oggetto beni immobili

1. La concessione del finanziamento è disposta dall'organo concedente per un importo commisurato alla spesa ritenuta ammissibile dal responsabile della struttura tecnica competente sulla base di elaborati tecnici progettuali di adeguato approfondimento.

2. L'organo concedente stabilisce, nel provvedimento di concessione, i termini di inizio e fine lavori, determinati sulla base delle indicazioni del responsabile della struttura tecnica competente, e provvede altresì alla concessione di eventuali proroghe. In caso di mancato rispetto del termine finale l'organo concedente, su istanza del beneficiario, ha facoltà, in presenza di motivate ragioni, di confermare il contributo e fissare un nuovo termine di ultimazione dei lavori, ovvero di confermare il contributo quando i lavori siano già ultimati, accertato il pieno raggiungimento dell'interesse pubblico.

3. Non possono essere concessi contributi per la realizzazione di opere che non rispettino la normativa in materia di superamento delle barriere architettoniche.

4. I contributi in conto capitale possono essere erogati anche in via anticipata, in misura non superiore all'80 per cento dell'importo totale, previa presentazione di apposita fidejussione bancaria o polizza assicurativa d'importo pari almeno alla somma da erogare, maggiorata degli eventuali interessi.

5. I contributi pluriennali possono, su istanza del beneficiario, essere erogati contestualmente all'atto di concessione mediante l'apertura di ruoli di spesa, con scadenza fissa annuale, per un numero di annualità pari alla metà di quelle concesse, previa presentazione delle garanzie di cui al comma 4.

6. Alla commisurazione definitiva del contributo provvede l'organo concedente a seguito dei controlli effettuati dalla struttura tecnica competente volti ad accertare la regolarità della realizzazione dei lavori ammessi a contributo, la conformità delle finalità dell'opera realizzata a quelle dell'opera ammessa a contributo, nonché la corrispondenza con la documentazione presentata ai fini della rendicontazione della spesa.

7. Con riferimento al finanziamento di strutture destinate alla realizzazione di servizi socio-sanitari, socio-assistenziali e socio-educativi, le disposizioni del presente art. sono integrate dalla vigente normativa di settore.

8. Le iniziative finanziate concernenti la realizzazione delle strutture di cui al comma 7 devono essere coerenti con gli obiettivi, le priorità e i fabbisogni definiti dalla programmazione regionale di settore.

9. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano, ai sensi dell'art. 3, comma 5-bis, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (disciplina organica dei lavori pubblici), gli articoli 59, 60, 61, 62 e 64 della legge regionale medesima, ove compatibili.

Art. 19.

Effetti della sospensione e della cancellazione dall'albo delle cooperative beneficiarie

1. Fatti salvi gli altri effetti previsti dalla presente legge, ai provvedimenti di cui all'art. 6 sono connessi, con riferimento agli incentivi di cui al presente capo, i seguenti effetti:

a) la sospensione dall'albo comporta l'applicazione dell'art. 47 della legge regionale n. 7/2000; nel periodo di sospensione sono comunque sospese le procedure di liquidazione ed erogazione, anche in via anticipata, dei contributi concessi;

b) la cancellazione dall'albo che intervenga durante il periodo di vigenza del vincolo di destinazione, comporta la decadenza dagli incentivi concessi con conseguente obbligo di restituzione proporzionale del contributo; alle somme richieste in restituzione si applicano le disposizioni di cui all'art. 49, comma 2, della legge regionale n. 7/2000;

c) nei casi di contributi pluriennali, la cancellazione intervenuta dopo il termine di scadenza del vincolo di destinazione comporta la revoca dell'incentivo dalla data della cancellazione medesima.

2. Nel caso in cui la cancellazione abbia luogo ai sensi dell'art. 6, comma 3, lettere b) e c), e comma 4, lettera b), la stessa produce effetti dalla data del provvedimento di sospensione. Nel caso in cui la cancellazione abbia luogo ai sensi dell'art. 6, comma 4, lettera c), gli effetti si producono da quando si è manifestata l'irregolarità.

Art. 20.

Agevolazioni fiscali e priorità nell'ammissione agli incentivi

1. La Regione concede alle cooperative sociali iscritte all'albo agevolazioni fiscali da determinare annualmente con legge regionale.

2. Con regolamenti regionali sono stabilite priorità a favore delle cooperative sociali per l'accesso agli incentivi di settore.

Art. 21.

Norma di rinvio

1. Per quanto non diversamente disciplinato dal presente capo, si applicano il titolo II e il titolo III della legge regionale n. 7/2000.

Capo IV

STRUMENTI DI RELAZIONE TRA COOPERATIVE SOCIALI ED ENTI PUBBLICI

Art. 22.

Convenzioni-tipo

1. Con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della giunta regionale, sono approvati, ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge n. 381/1991, schemi di convenzione-tipo per i rapporti tra le cooperative sociali e le amministrazioni pubbliche operanti nell'ambito regionale, per la fornitura di beni e servizi di cui all'art. 5, comma 1, della legge n. 381/1991.

Art. 23.

Contenuti degli schemi di convenzione-tipo

1. Gli schemi di convenzione-tipo devono contenere le seguenti indicazioni:

- a) le finalità, l'attività oggetto della convenzione e le modalità di svolgimento;
- b) la durata della convenzione;
- c) il numero, le qualificazioni e i requisiti di professionalità ed esperienza del personale impiegato e in particolare le caratteristiche professionali del responsabile tecnico e organizzativo dell'attività;
- d) la partecipazione del personale ad attività formative e relative modalità di effettuazione;
- e) il ruolo svolto dai volontari impiegati nel servizio;
- f) i beni immobili e la strumentazione necessari al servizio messi a disposizione dall'ente contraente o dalla cooperativa sociale;
- g) l'acquisizione dell'autorizzazione al funzionamento delle strutture;
- h) gli standard tecnici relativi alle strutture e alle condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza;
- i) le norme in materia di rapporti di lavoro applicate nel rispetto delle clausole dei contratti collettivi nazionali e degli accordi regionali, territoriali e aziendali di riferimento, sia per la parte economica che per la parte normativa, ivi compresi i soci lavoratori e le misure adottate in materia di sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro;
- j) la determinazione dei corrispettivi, le modalità di pagamento e le modalità di revisione dei prezzi, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 28, comma 1;
- k) le forme e le modalità di verifica, vigilanza e valutazione, con particolare riguardo alla tutela degli utenti;
- l) il regime delle inadempienze e le clausole di risoluzione;
- m) l'obbligo e le modalità di assicurazione del personale e degli utenti;
- n) le modalità di raccordo con gli uffici competenti nella materia oggetto della convenzione;
- o) qualora trattasi di cooperative iscritte contemporaneamente nelle sezioni a) e b) dell'albo, l'elenco nominativo dei lavoratori soci e non soci divisi per tipologia di attività secondo le indicazioni di cui all'art. 1 della legge n. 381/1991, con relativa specificazione dei lavoratori impiegati nell'attività prevista dalla convenzione stessa;
- p) il numero di persone svantaggiate impegnate nella fornitura, la tipologia dello svantaggio e il relativo monte ore di lavoro mensile;
- q) il numero delle donne impiegate nelle attività della cooperativa, con particolare riferimento al numero delle donne svantaggiate;
- r) i piani individuali di inserimento correlati alle prestazioni lavorative assegnate, i ruoli e i profili professionali di riferimento, le figure di sostegno ritenute necessarie;
- s) le modalità di verifica e vigilanza sull'inserimento dei soggetti svantaggiati e sulla qualità dei beni o servizi forniti.

Art. 24.

Criteri per la selezione delle cooperative sociali con cui concludere le convenzioni di cui all'art. 5, comma 1, della legge n. 381/1991

1. Qualora nel territorio provinciale interessato abbia sede una pluralità di cooperative sociali iscritte all'albo che provvedono specificamente alla fornitura dei beni e servizi richiesti, secondo quanto risulta dall'oggetto sociale e dalle pubbliche autorizzazioni necessarie per l'esercizio dell'attività, e l'importo della spesa sia pari o superiore a 50.000 euro per singola annualità, IVA esclusa, e comunque nel rispetto della soglia di rilevanza comunitaria, la scelta del contraente con cui stipulare la convenzione di cui all'art. 5, comma 1, della legge n. 381/1991, avviene attraverso procedura negoziata previo espletamento di gara ufficiosa tra almeno tre cooperative sociali di cui almeno una scelta con il criterio di rotazione tra le iscritte all'albo, ovvero tra tutte le cooperative presenti qualora le stesse siano in numero inferiore a tre.

2. Nella scelta del contraente si applica il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa; oltre alla valutazione del prezzo si tiene conto dei seguenti elementi:

- a) qualità, continuità e personalizzazione del programma terapeutico e di inserimento sociale;
- b) qualifica del personale incaricato del sostegno e dell'assistenza delle persone svantaggiate;

c) creazione di maggiori e stabili opportunità di lavoro per le persone svantaggiate;

d) numero delle persone svantaggiate e tipologia dello svantaggio in relazione alla prestazione lavorativa richiesta, con particolare riferimento alle persone disabili con handicap grave e gravissimo;

e) sinergie, da realizzare mediante documentati accordi, con altri enti, pubblici e privati, operanti nel settore degli interventi e dei servizi sociali.

3. Salvo quanto previsto al comma 2, i comuni, nella scelta del contraente con cui concludere le convenzioni di cui al presente articolo, possono tenere conto del luogo di residenza delle persone svantaggiate coinvolte.

4. Le convenzioni di cui al presente art. sono espressamente finalizzate alla creazione di opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 381/1991.

5. Al fine di promuovere, attraverso la continuità, elevati livelli qualitativi delle prestazioni, nonché di supportare coerenti programmi di inserimento lavorativo e sociale delle persone svantaggiate, le convenzioni a esecuzione periodica o continuativa possono avere durata pluriennale.

6. Al fine di garantire la correttezza del rapporto sinallagmatico, le convenzioni di cui al comma 5 devono recare una clausola di revisione periodica del prezzo da determinare sulla base di parametri oggettivi, quali gli indici dei prezzi calcolati dall'istituto nazionale di statistica e il costo del lavoro come determinato periodicamente dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale nelle tabelle di cui all'art. 87, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), e successive modifiche.

7. La cancellazione dall'albo comporta la risoluzione di diritto della convenzione.

Art. 25.

Appalti riservati

1. Nell'ambito della normativa regionale in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi sono definite le modalità di partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici riservati di cui all'art. 52 del decreto legislativo n. 163/2006, e successive modifiche, nonché le condizioni di esecuzione dei contratti nel contesto di programmi di lavoro protetti.

Art. 26.

Applicazione dei salari convenzionali

1. Ai fini della presente legge e con particolare riguardo alle convenzioni disciplinate dal presente capo e all'aggiudicazione degli appalti pubblici nel territorio del Friuli-Venezia Giulia possono trovare applicazione unicamente i regimi di salari convenzionali autorizzati per il territorio medesimo ai sensi della normativa statale vigente.

Art. 27.

Bilancio sociale e coinvolgimento

1. Le cooperative sociali e i consorzi iscritti all'albo hanno l'obbligo di redigere annualmente il bilancio sociale, quale condizione per l'accesso agli incentivi previsti dalla presente legge e all'accreditamento di cui all'art. 3, comma 4, lettera c).

2. Con atto di indirizzo la giunta regionale definisce i principi, gli elementi informativi e i criteri minimi di redazione del bilancio sociale, nonché la tempistica per l'adeguamento all'obbligo di cui al comma 1 nell'ottica di introduzione graduale dello strumento.

3. Il bilancio sociale fornisce informazioni, in particolare, sulle forme di coinvolgimento dei soci, dei lavoratori e dei destinatari delle attività nella vita associativa degli enti di cui al comma 1.

Art. 28.

Verifica dei costi del lavoro e della sicurezza

1. Nell'ambito della determinazione dei corrispettivi concernenti la fornitura dei beni e servizi di cui all'art. 24, comma 1, gli enti interessati verificano che il loro valore sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro come determinato periodicamente dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale nelle tabelle di cui all'art. 87, comma 2, del decreto legislativo n. 163/2006.

2. Gli enti interessati valutano altresì i costi relativi alla sicurezza, che devono essere specificamente indicati e risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche della fornitura.

Art. 29.

Ruolo della cooperazione sociale nell'ambito del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali

1. Le cooperative sociali e i loro organismi rappresentativi sono coinvolti nella programmazione, progettazione, attuazione ed erogazione degli interventi e dei servizi del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali, secondo le modalità previste dalle norme regionali vigenti in materia, le quali provvedono altresì a disciplinare le modalità di autorizzazione e accreditamento riguardanti l'esercizio di servizi alla persona, il funzionamento di strutture residenziali e semiresidenziali, le modalità di accreditamento, nonché le procedure per l'affidamento dei servizi.

Art. 30.

Iniziative di formazione professionale

1. La Regione individua le particolari iniziative formative che possono essere svolte a favore delle cooperative sociali e dei loro consorzi nell'ambito della programmazione regionale in materia di formazione professionale.

Capo V

NORME FINANZIARIE E FINALI

Art. 31.

Trattamento dei dati personali

1. In conformità all'art. 19, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali), la Regione e le province sono autorizzate a comunicare ad altri soggetti pubblici, ovvero a privati ed enti pubblici economici, dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, oggetto di trattamento nell'ambito dello svolgimento delle funzioni istituzionali loro attribuite dalla presente legge, nonché a dare diffusione ai medesimi.

2. Costituiscono finalità di rilevante interesse pubblico, per il perseguimento delle quali la Regione e le province sono autorizzate al trattamento di dati sensibili e giudiziari ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo n. 196/2003:

- a) l'applicazione della disciplina in materia di albo;
- b) l'applicazione della disciplina in materia di interventi per l'incentivazione della cooperazione sociale;
- c) l'applicazione della disciplina in materia di costituzione e funzionamento di organi collegiali, ivi compresa la disciplina concernente la partecipazione agli stessi;
- d) l'esercizio di attività di vigilanza e controllo;
- e) l'esercizio di attività sanzionatorie e la predisposizione di elementi di tutela in sede amministrativa e giurisdizionale.

Art. 32.

Abrogazioni, norme transitorie e finali

1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

- a) la legge regionale 7 febbraio 1992, n. 7 (disciplina ed incentivazione in materia di cooperazione sociale);
- b) la legge regionale 13 luglio 1992, n. 18 (modificativa dell'art. 13 della legge regionale n. 7/1992);

c) l'art. 12 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 19 (modificativo della legge regionale n. 7/1992), come modificato dall'art. 4, comma 19, della legge regionale n. 3/2002;

d) i commi 7, 8 e 9 dell'art. 3 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23 (modificativi degli articoli 7 e 12 della legge regionale n. 7/1992);

e) il comma 13 dell'art. 9 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13 (modificativo dell'art. 6 della legge regionale n. 7/1992);

f) i commi 124 e 125 dell'art. 7 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (modificativi degli articoli 5 e 6 della legge regionale n. 7/1992);

g) i commi 17, 17-bis, 17-ter, 17-quater, 17-quinquies e 18 dell'art. 4 della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (legge finanziaria 2002);

h) il comma 21 dell'art. 4 della legge regionale n. 3/2002 (introduttivo dell'art. 12-bis della legge regionale n. 7/1992);

i) il comma 76 dell'art. 9 della legge regionale n. 3/2002 (introduttivo dell'art. 11-bis della legge regionale n. 7/1992);

j) il comma 6 dell'art. 11 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (introduttivo dell'art. 3-bis della legge regionale n. 7/1992).

2. La disciplina previgente relativa all'esercizio delle funzioni di incentivazione alla cooperazione sociale da parte delle province continua a trovare applicazione fino alla data di entrata in vigore del regolamento con cui la Regione determina le condizioni per l'applicazione degli interventi contributivi di cui all'art. 14, nonché con riferimento ai procedimenti in corso alla data medesima.

3. Il regolamento di cui al comma 2 è adottato dalla giunta regionale entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della competente commissione consiliare, che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

4. Ai fini dell'accesso all'accreditamento e agli incentivi di cui alla presente legge l'obbligo della redazione del bilancio sociale è valutato come requisito a decorrere dai termini individuati nell'atto di indirizzo di cui all'art. 27, comma 2.

5. Nell'albo istituito con l'art. 3 sono fatte salve le iscrizioni all'albo di cui alla legge regionale n. 7/1992 e prosegue l'ordine numerico alle stesse ivi attribuito. La verifica della sussistenza dei requisiti per la permanenza dell'iscrizione è effettuata tramite revisione ordinaria ai sensi della legge regionale n. 79/1982, e successive modifiche, da effettuarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

6. Quando leggi o regolamenti regionali menzionano le cooperative sociali di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 7/1992, la menzione si intende riferita alle cooperative sociali di cui all'art. 3, comma 2, lettera a), della presente legge, mentre quando menzionano le cooperative sociali di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 7/1992, la menzione si intende riferita alle cooperative sociali di cui all'art. 3, comma 2, lettera b), della presente legge.

7. È confermata l'esenzione delle cooperative sociali di cui al comma 6, ove iscritte all'albo di cui all'art. 3 della presente legge, dal pagamento dell'imposta regionale sulle attività produttive, come regolata dall'art. 2-bis della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (legge finanziaria 2002) e dall'art. 1, comma 14-bis, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (legge finanziaria 2004).

Art. 33.

Norme finanziarie

1. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'art. 12, comma 8, fanno carico all'unità previsionale di base 14.3.360.1.1111 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 9188 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'art. 30, comma 1, fanno carico all'unità previsionale di base 9.1.320.1.332 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 5807 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

3. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'art. 11, fanno carico all'unità previsionale di base 1.3.360.1.2992 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento ai capitoli 8551 e 8552 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

Art. 34.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 26 ottobre 2006

ILLY

06R0637

REGIONE TOSCANA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 ottobre 2006, n. 48/R.

Regolamento di attuazione dell'art. 117, comma 2, lettera g) della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (norme per il governo del territorio). Verifiche nelle zone a bassa sismicità. Determinazione del campione da assoggettare a verifica.

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 31 del 25 ottobre 2006*)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione, quarto comma, così come modificato dall'art. 1 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visti gli articoli 34 e 42, comma 2 e 5, dello statuto;

Vista la delibera di giunta regionale 19 giugno 2006, n. 431 (Riclassificazione sismica del territorio regionale: attuazione del decreto ministeriale 14 settembre 2005 e O.P.C.M. n. 3519 del 28 aprile 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 maggio 2006);

Vista la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (norme per il governo del territorio) e successive modifiche, ed in particolare gli articoli 105-ter e 117, comma 2 lettera g);

Vista la preliminare decisione della giunta regionale 18 settembre 2006, n. 9 adottata previa acquisizione dei pareri del comitato tecnico della programmazione, nonché delle competenti strutture di cui all'art. 29 della legge regionale n. 44/2003, e trasmessa al Presidente del consiglio regionale per l'acquisizione del parere previsto dall'art. 42, comma 2, dello statuto regionale;

Visto il parere favorevole con osservazioni espresso dalla VI commissione consiliare nella seduta dell'11 ottobre 2006;

Ritenuto di accogliere parzialmente le osservazioni formulate dalla VI commissione consiliare;

Vista la deliberazione della giunta regionale 16 ottobre 2006, n. 726 che approva il «Regolamento di attuazione dell'art. 117, comma 2 lettera g) della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (norme per il governo del territorio). Verifiche nelle zone a bassa sismicità. Determinazione del campione da assoggettare a verifica»;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

O g g e t t o

1. In attuazione dell'art. 117, comma 2, lettera g) della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (norme sul governo del territorio), come modificato dall'art. 13 della legge regionale 24 giugno 2006, n. 24 (modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1), il presente regolamento disciplina le modalità di effettuazione e svolgimento della vigilanza e verifica sulle opere e le costruzioni realizzate in zone soggette a rischio sismico classificate a bassa sismicità.

2. Nel rispetto di quanto previsto nell'art. 105-ter della legge regionale n. 1/2005, il presente regolamento individua in particolare:

a) la tipologia degli interventi ai fini della verifica dei progetti depositati;

b) la dimensione del campione da assoggettare a verifica;

c) i criteri in base ai quali è effettuato il sorteggio degli interventi da assoggettare a verifica.

Art. 2.

Classificazione delle zone soggette a rischio sismico zone a bassa sismicità

1. La classificazione delle zone soggette a rischio sismico è effettuata con la deliberazione della giunta regionale ai sensi dell'art. 96 della legge regionale n. 1/2005.

2. Tenuto conto della classificazione effettuata con la deliberazione di cui al comma 1, ai fini della differenziazione della dimensione del campione assoggettato a verifica mediante il metodo a campione ai sensi dell'art. 105-ter della legge regionale n. 1/2005, le zone a bassa sismicità si distinguono in:

a) zone 3S, quelle alle quali si applica la normativa tecnica prescritta per le zone a sismicità maggiore, in base a quanto disposto dall'art. 96, comma 3-bis della legge regionale n. 1/2005;

b) zone 3, quelle a bassa sismicità;

c) zone 4, quelle a bassissima sismicità.

Art. 3.

Tipologia degli interventi da assoggettare alla verifica mediante il metodo a campione

1. Sono assoggettati a verifica mediante il metodo a campione secondo le modalità previste nel presente regolamento tutti gli interventi da realizzare nelle zone 3S, 3 e 4 relativi ai progetti depositati.

Art. 4.

Criteri per la determinazione della dimensione del campione assoggettato a verifica

1. Il campione da assoggettare a verifica è scelto tra i preavvisi relativi ai progetti di cui all'art. 3, mensilmente, mediante sorteggio.

2. Il campione da assoggettare a verifica è determinato escludendo i preavvisi relativi ad interventi assoggettati alla verifica obbligatoria ai sensi dell'art. 105-ter, commi 4 e 5 della legge regionale n. 1/2005.

3. La percentuale del campione da assoggettare a verifica è determinata su base provinciale nella misura di seguito indicata:

a) per le zone 3S, nella misura del 10 per cento dei preavvisi pervenuti nel mese di riferimento;

b) per le zone 3, nella misura del 3 per cento dei preavvisi pervenuti nel mese di riferimento con un minimo di 2 progetti da assoggettare comunque a verifica;

c) per le zone 4, nella misura del 1 per cento dei preavvisi pervenuti nel mese di riferimento, con un minimo di 2 progetti da assoggettare comunque a verifica.

4. La dimensione del campione è arrotondata per eccesso al numero intero divisibile per due, più vicino al valore calcolato.

Art. 5.

Modalità di svolgimento del sorteggio

1. Il sorteggio avviene:

a) mediante estrazione manuale fra tutti i numeri assegnati sull'apposito registro delle denunce da sottoporre a controllo con le esclusioni sopra indicate;

b) ovvero mediante la generazione di numeri casuali per via elettronica.

2. Nel rispetto del termine di cui all'art. 105-quater, comma 7 della legge regionale n. 1/2005, il sorteggio è effettuato pubblicamente dal responsabile della struttura regionale competente o da un suo delegato, il lunedì compreso fra il quarto ed il decimo giorno del mese, alla presenza di almeno due tecnici regionali.

3. Delle operazioni e dell'esito del sorteggio è redatto apposito verbale, reso noto immediatamente mediante affissione pubblica nell'ufficio per l'intero mese in corso. Contestualmente all'affissione e comunque entro i tre giorni successivi, l'esito del sorteggio è comunicato direttamente agli interessati.

4. La comunicazione diretta di cui al comma 3 indica la data prevista per la conclusione della verifica dei progetti oggetto del campione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 105-*quater*, comma 7 della legge regionale n. 1/2005.

Art. 6.

Norma finale

1. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento le disposizioni contenute nella deliberazione del Consiglio regionale 1º febbraio 1983, n. 75 (legge regionale 6 dicembre 1982, n. 88 criteri per la scelta del campione da sottoporre al controllo) cessano di avere applicazione.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

Il presente regolamento è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 17 ottobre 2006

MARTINI

06R0654

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 9 agosto 2006, n. 27.

Disposizioni in materia ambientale.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo* n. 46 del 30 agosto 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche alla legge regionale 16 dicembre 2005, n. 41

1. Al comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 41 recante «Provvedimenti urgenti per garantire la funzionalità dell'agenzia regionale per la tutela ambientale (ARTA)» le parole «... per il triennio 2005-2007 un contingente complessivo di personale pari a centocinquanta unità, di cui settanta unità per l'anno 2005, quaranta unità per l'anno 2006 e quaranta unità per l'anno 2007, ...» sono sostituite dalle parole «... per il triennio 2006-2008 un contingente complessivo di personale pari a centocinquanta unità, di cui settanta unità per l'anno 2006, quaranta unità per l'anno 2007 e quaranta unità per l'anno 2008, ...».

2. Al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 41 recante: «Provvedimenti urgenti per garantire la funzionalità dell'agenzia regionale per la tutela ambientale (ARTA)» le parole «Per l'anno 2005, ...» sono sostituite dalle parole «Per l'anno 2006, ...».

Art. 2.

Funzionamento e organizzazione ARTA

1. Al fine di consentire il proseguimento di un'efficace attività di controllo ambientale, nelle more dell'attuazione delle leggi regionali n. 41/2005 e n. 16/2006, l'agenzia regionale per la tutela ambientale - ARTA - è autorizzata a prorogare i contratti di lavoro a termine, subordinati e parasubordinati, per il tempo massimo consentito dalla vigente normativa e compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili.

2. Agli oneri per l'attuazione di quanto disposto al comma 1, valutati per l'anno 2006 in € 800.000,00, si provvede mediante l'incremento, di pari importo, dello stanziamento del capitolo 291550 - U.P.B. 05.01.020 - denominato «Contributo annuale di funzionamento per l'attività ordinaria assegnato all'ARTA art. 20, comma 1, legge regionale 29 luglio 1998, n. 64» e la contestuale diminuzione del capitolo 181511 - U.P.B. 06.01.002 denominato «Interventi nel campo dei trasporti per spese correnti - legge regionale 9 settembre 1983, n. 62 e successive modifiche e integrazioni». La giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio.

3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo si rinvia, per quanto applicabile, alle disposizioni di cui ai commi 7 e 8 dell'art. 1 della legge regionale dell'8 giugno 2006, n. 16 recante: «Disposizioni di adeguamento normativo per il funzionamento delle strutture e per la razionalizzazione della finanza regionale al fine di concorrere alla realizzazioni degli obiettivi di finanza pubblica».

Art. 3.

Integrazioni e modifiche all'art. 225 della legge regionale 26 aprile 2004, n. 15

1. All'art. 225 della legge regionale 26 aprile 2004, n. 15 recante «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo (legge finanziaria regionale 2004)» dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. Agli interventi finanziati nell'ambito del piano si applicano le disposizioni di cui all'art. 10, comma 1, della legge regionale 3 aprile 1995, n. 32 recante: «Norme per l'attuazione dei programmi operativi che usufruiscono del sostegno comunitario e misure dirette a favorire il pronto impiego delle relative risorse».

2. Al comma 6 dell'art. 225 della legge regionale 26 aprile 2004, n. 15 sono aggiunti i seguenti periodi:

«Al fine di accelerare l'impiego dei fondi, la giunta regionale è autorizzata ad apportare con proprio atto variazioni alle procedure attuative e di erogazione delle risorse e variazioni non sostanziali al quadro degli interventi. Si considerano non sostanziali le variazioni contenute entro il limite massimo del venticinque per cento della dotazione finanziaria iniziale per ogni settore di intervento».

Art. 4.

Autorizzazione unica per la realizzazione e l'esercizio degli impianti alimentati da fonte rinnovabile, rinnovi e/o adeguamenti impianti esistenti.

1. La Regione è competente al rilascio, al rinnovo e al riesame dell'autorizzazione di cui all'art. 12, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), nel rispetto:

a) delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente;
b) delle normative vigenti in materia di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico;
c) delle competenze degli enti locali disposte dalla normativa vigente;

d) della normativa vigente in materia di concessioni idroelettriche di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici) e successive modifiche ed integrazioni e delle competenze della direzione demanidata alla gestione del demanio idrico.

2. La giunta regionale provvede con propria deliberazione a:

a) individuare l'autorità competente che, nel rispetto della normativa vigente e dei principi generali di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003, determina le condizioni per l'autorizzazione;
b) stabilire i tempi per il rilascio delle autorizzazioni;
c) approvare la modulistica per la presentazione delle domande;

d) determinare le tariffe da applicare in relazione alle spese occorrenti per effettuare l'istruttoria tecnica e amministrativa e per i relativi controlli e definire le relative modalità di pagamento;

e) approvare specifici criteri per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di procedura di autorizzazione, finalizzati, in particolare, a semplificare ed unificare i vari procedimenti autorizzativi interessati.

3. Le somme derivanti dall'applicazione del presente articolo sono destinate all'istruttoria delle domande di autorizzazione di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003 nonché ad ogni attività conseguente logistica e operativa, di informazione, formazione e consultazione che si rende necessaria.

4. I criteri per la ripartizione dei suddetti fondi sono stabiliti con delibera della giunta regionale.

5. Le entrate previste dal presente articolo confluiscono sul capitolo di entrata 31110 U.P.B. 03.04.001 di nuova istituzione denominato «Entrate derivanti da diritti di istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione ai sensi del decreto legislativo n. 387/2003 e successive modifiche ed integrazioni».

6. È istituito il correlato capitolo di spesa 281440 - U.P.B. 05.01.016 denominato «Spese per le attività connesse al rilascio dell'autorizzazione ai sensi del decreto legislativo n. 387/2003 e successive modifiche ed integrazioni e per il funzionamento ARAEN - art. 64 legge regionale dell'8 febbraio 2005, n. 6 (legge finanziaria regionale 2005) e successive modifiche e integrazioni».

7. È compito dell'autorità competente verificare che l'impegno di spesa sul capitolo di cui al comma 6 venga effettuato solo previo accertamento della relativa entrata di cui al comma 5 del presente articolo.

Art. 5.

Compensazione ambientale da impianti di produzione di energia

1. La Regione è competente a elaborare e definire gli obiettivi, le linee e i criteri generali per l'attuazione a livello territoriale della politica energetica nazionale ai sensi dell'art. 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239 (riordino del settore energetico, nonché delega al governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia), nel rispetto delle competenze degli enti locali disposte dalla normativa vigente.

2. La giunta regionale, d'intesa con la competente commissione consiliare, provvede con propria deliberazione a:

a) prevedere misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale al fine di garantire l'adeguato equilibrio territoriale nella localizzazione delle infrastrutture energetiche;

b) regolare le modalità di fruizione al fine di assicurare condizioni di omogeneità su tutto il territorio;

c) approvare specifici criteri per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di compensazione ambientale, finalizzati, in particolare, a semplificare ed unificare i vari procedimenti autorizzativi interessati;

d) provvedere alla ripartizione del contributo compensativo tra gli enti interessati prevedendo in particolare una quota pari al 40% in favore dei comuni dove hanno sede gli impianti, una quota pari al 40% in favore dei comuni contermini, una quota pari al 10% in favore della provincia che comprende il comune sede dell'impianto e una quota pari al 10% in favore della Regione;

e) stabilire le linee guida per l'utilizzo sul territorio delle quote spettanti alla Regione;

f) stipulare accordi con i soggetti proponenti che individuino misure di compensazione e riequilibrio ambientale.

3. Le entrate previste dal presente articolo confluiscono sul capitolo di entrata di nuova istituzione 31120 - U.P.B. 03.04.001 denominato «Entrate derivanti da diritti di istruttoria per la compensazione ambientale ai sensi della legge n. 239/2004 e successive modifiche ed integrazioni».

4. È istituito il correlato capitolo di spesa 291450 - U.P.B. 05.01.016 denominato «Spese per le attività connesse alla procedura di compensazione ambientale ai sensi della legge n. 239/2004 e successive modifiche ed integrazioni, per il funzionamento ARAEN - art. 64 legge regionale n. 6/2005 e successive modifiche e integrazioni e per la riduzione dell'inquinamento atmosferico».

5. È compito dell'autorità competente verificare che l'impegno di spesa sul capitolo di cui al comma 4 venga effettuato solo previo accertamento della relativa entrata di cui al comma 3 del presente articolo.

Art. 6.

Autorizzazione integrata ambientale

1. La Regione è competente al rilascio, al rinnovo ed al riesame dell'autorizzazione integrata ambientale ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), nel rispetto delle competenze degli enti locali disposte dalla normativa vigente.

2. La giunta regionale provvede con propria deliberazione a:

a) individuare l'autorità competente che, nel rispetto della normativa vigente e dei principi generali di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 59/2005, determina le condizioni per l'autorizzazione integrata ambientale;

b) stabilire i tempi per il rilascio delle autorizzazioni;

c) approvare la modulistica e il calendario per la presentazione delle domande;

d) determinare, nelle more di apposito decreto del Ministero dell'ambiente, le tariffe da applicare in relazione alle spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti ed i sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande e per i successivi controlli previsti dall'art. 11, comma 3, del decreto legislativo n. 59/2005 e ai periodici aggiornamenti e definire le relative modalità di pagamento;

e) approvare specifici criteri per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di procedura di autorizzazione integrata ambientale finalizzati, in particolare, a semplificare ed unificare i vari procedimenti autorizzativi interessati.

3. Le somme derivanti dall'applicazione del presente articolo sono destinate all'istruttoria delle domande di autorizzazione integrata ambientale e alle procedure di cui all'art. 11, comma 3, del decreto legislativo n. 59/2005, nonché ad ogni attività conseguente logistica e operativa, di informazione, formazione e consultazione che si rende necessaria.

4. I criteri per la ripartizione dei suddetti fondi sono stabiliti con delibera della giunta regionale.

5. Le entrate previste dal presente art. confluiscono sul capitolo di entrata di nuova istituzione 31130 - U.P.B. 03.04.001 denominato «Entrate derivanti da diritti di istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale ai sensi del decreto legislativo n. 59/2005 e successive modifiche ed integrazioni».

6. È istituito il correlato capitolo di spesa 291460 - U.P.B. 05.01.016 denominato «Spese per le attività connesse al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale ai sensi del decreto legislativo n. 59/2005 e successive modifiche ed integrazioni e per la riduzione dell'inquinamento atmosferico».

7. È compito dell'autorità competente verificare che l'impegno di spesa sul capitolo di cui al comma 6 venga effettuato solo previo accertamento della relativa entrata di cui al comma 5 del presente articolo.

Art. 7.

Inserimento dell'art. 7-bis e modifiche agli articoli 27, 28, 29, 32, 33, 35, 36 e 37 della legge regionale 28 aprile 2000, n. 83

1. Dopo l'art. 7 della legge regionale 28 aprile 2000, n. 83 (testo unico in materia di gestione dei rifiuti contenente l'approvazione del piano regionale dei rifiuti) è inserito il seguente:

«Art. 7-bis (Osservatorio regionale rifiuti). — 1. È istituito l'osservatorio regionale sulla produzione, raccolta, recupero, riciclo e smaltimento dei rifiuti, denominato osservatorio regionale rifiuti (di seguito "ORR").

2. L'ORR opera in collaborazione con gli enti locali, l'ARTA e gli osservatori provinciali rifiuti (OPR), per la raccolta, l'elaborazione, l'integrazione e la divulgazione di dati ed informazioni sui rifiuti.

3. La giunta regionale con atto deliberativo, definisce l'organizzazione dell'ORR ed individua le modalità di raccolta, elaborazione e divulgazione dei dati sui rifiuti, nonché l'integrazione tra le informazioni ed i sistemi dei vari enti e soggetti interessati.

4. L'ORR:

a) elabora i dati ricevuti e redige una relazione a consuntivo, entro il 30 giugno di ogni anno, da inviare alla competente commissione consiliare e ne assicura la divulgazione attraverso la pubblicazione anche mediante strumenti informatici;

b) fornisce alla giunta regionale, entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno, in modo sistematico ed informatizzato, i dati relativi ai flussi di rifiuti ai singoli impianti a supporto dell'attività di pianificazione».

2. Il comma 4 dell'art. 27 della legge regionale n. 83/2000 è sostituito dal seguente:

«4. L'esercizio degli impianti di cui al comma 2 è condizionato alla prestazione delle garanzie finanziarie previste dall'art. 20».

3. Dopo il comma 2 dell'art. 28 della legge regionale n. 83/2000 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Le province, per accertate necessità, tramite accordi tra i soggetti interessati, possono autorizzare il trattamento, il recupero e lo smaltimento di rifiuti urbani prodotti nella Regione, in impianti localizzati in ambiti territoriali diversi e li comunica, entro dieci giorni dalla data di sottoscrizione, alla Regione.

2-ter. La Regione, entro dieci giorni dalla comunicazione, in caso di contrasto con gli obiettivi del piano regionale di gestione dei rifiuti, può disporre la sospensione degli accordi, previa assegnazione di un termine per l'adeguamento.

2-quater. Il servizio competente della Regione, a tal proposito, emana specifiche direttive, in particolare per disporre obblighi, divieti e sanzioni riguardanti i servizi di raccolta differenziata, privilegiando sistemi organizzativi integrati, al fine di superare le criticità nell'ambito dei territori interessati».

4. L'art. 29 della legge regionale n. 83/2000 è sostituito dal seguente:

«Art. 29 (Smaltimento, trattamento e recupero nel territorio regionale di rifiuti speciali prodotti in altre regioni). — 1. La Regione persegue l'obiettivo di limitare nel proprio territorio lo smaltimento di rifiuti speciali di provenienza extra regionale. Il competente servizio regionale emana, a tal proposito, specifiche direttive».

5. Dopo il comma 3 dell'art. 32 della legge regionale n. 83/2000 è inserito il seguente:

«3-bis. Il soggetto che realizza una discarica o un impianto di trattamento con discarica di servizio deve riservare alla Regione, ove occorra, una quota pari al 5% della potenzialità complessiva della discarica, che potrà utilizzarla per provvedimenti contingibili ed urgenti».

6. Dopo la lettera b) del comma 3 dell'art. 33 (vigilanza ed attività sostitutiva) della legge regionale n. 83/2000 è aggiunta la seguente:

«b-bis. Nei casi di accertata inadempienza per la mancata adozione di atti inerenti programmi ed azioni previsti da provvedimenti regionali».

7. L'art. 35 della legge regionale n. 83/2000 è sostituito dal seguente:

«Art. 35 (Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati). — 1. In attuazione della normativa vigente in materia di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, la giunta regionale mediante apposite disposizioni:

a) istituisce l'anagrafe dei siti da bonificare disciplinandone la gestione e l'aggiornamento;

b) propone al consiglio regionale il piano di bonifica delle aree inquinate, ivi comprese le discariche per rifiuti urbani dismesse, i siti industriali dismessi e le aree oggetto di abbandono o scarico incontrollato di rifiuti, disciplinandone la gestione e l'aggiornamento;

c) approva il censimento, come previsto dalla normativa vigente, disciplinandone la gestione, l'aggiornamento e definendo l'attuazione di specifici programmi di finanziamento nonché le modalità di attuazione per la realizzazione di interventi migliorativi delle aziende;

d) disciplina gli interventi di bonifica e ripristino ambientale per le aree caratterizzate da inquinamento diffuso.

2. La Regione, ai sensi della normativa vigente, promuove azioni volte a favorire e velocizzare gli interventi di bonifica, di ripristino e riqualificazione ambientali delle aree inquinate, di cui al comma 1, lettera b), da parte di soggetti privati che non si trovino nelle condizioni previste dalla normativa vigente.

3. Qualora i responsabili della situazione di inquinamento o rischio concreto ed attuale di inquinamento, non provvedano ad eseguire i necessari interventi di messa in sicurezza d'emergenza, di bonifica e di ripristino ambientale anche con misure di messa in sicurezza permanente, ovvero non siano individuabili, il soggetto che effettua gli interventi è individuato dall'ente, territorialmente competente, con procedure ad evidenza pubblica. I costi degli interventi, compresi i costi per l'esproprio delle aree da bonificare, sono sostenuti integralmente dall'affidatario.

4. Al fine di garantire all'affidatario il recupero dei costi nonché il congruo utile d'impresa, lo stesso può disporre delle aree bonificate utilizzandole in proprio, in concessione o cedendole a terzi secondo le direttive fissate negli strumenti urbanistici comunali.

5. L'ente competente, dopo aver esperito infruttuosamente la procedura di cui ai commi 3 e 4, procede d'ufficio a realizzare le operazioni nei casi previsti dalla normativa vigente. In tal caso la giunta regionale può concedere contributi fino alla totale copertura delle spese secondo le priorità indicate nel piano regionale di bonifica delle aree inquinate di cui al comma 1, lettera b), utilizzando le risorse economiche iscritte nel capitolo di bilancio di cui all'art. 34, nonché risorse individuate nell'ambito di altri strumenti di programmazione di spesa nel settore ambientale.

6. Gli interventi di bonifica dei siti inquinati possono essere assistiti, sulla base di appositi programmi, da contributo pubblico entro il limite massimo del 50% delle relative spese, qualora sussistano preminenti interessi pubblici connessi ad esigenze di tutela igienico-sanitaria, ambientale e/o occupazionali.

7. Con apposite disposizioni, il servizio competente della Regione definisce le modalità di attuazione dei commi 2, 3, 4, 5 e 6.

8. Fino all'approvazione del nuovo piano regionale di gestione dei rifiuti, i comuni restano titolari dei procedimenti di bonifica dei siti ricadenti nel proprio territorio comunale».

8. L'art. 36 della legge regionale n. 83/2000 è sostituito dal seguente:

«Art. 36 (Azioni per lo sviluppo del recupero e riciclo). — 1. In tutto il territorio regionale sono attivate, entro 180 giorni dall'approvazione delle presenti disposizioni, le raccolte differenziate previste dal piano regionale e dagli strumenti di pianificazione della gestione dei rifiuti, privilegiando l'adozione di sistemi di raccolta «domiciliari o di prossimità».

2. Nei territori interessati da provvedimenti straordinari di cui all'art. 31, al fine di superare in tempi brevi le criticità territoriali, il termine di cui al comma 1 e conseguenti obblighi, è ridotto a novanta giorni per le seguenti frazioni:

a) pile e farmaci scaduti;

b) carta e cartoni;

c) frazioni organiche da grandi utenze, frazioni verdi e residui vegetali compostabili derivanti dalla manutenzione di verde pubblico e privato, da avviare agli impianti di produzione di compost di qualità.

3. Il competente servizio regionale emana, per l'attuazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2, direttive contenenti anche specifiche sanzioni in caso di inadempienza da parte dei soggetti interessati.

4. Al fine di incrementare il recupero di materia dei rifiuti e di contenerne la produzione e la pericolosità, la Regione, entro novanta giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni, promuove azioni e stipula convenzioni con il settore della produzione, della distribuzione e con le Camere di commercio per lo sviluppo della borsa telematica del rifiuto.

5. La Regione, gli enti locali singoli o associati ed i gestori dei servizi promuovono la diffusione degli «acquisti verdi» e provvedono all'approvvigionamento di beni attraverso prodotti provenienti dal mercato del riciclaggio, secondo le disposizioni del decreto ministeriale n. 203/2003 e successivi provvedimenti attuativi. A tal fine la giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni, emana apposite linee guida. Nei capitolati per gli appalti di opere pubbliche deve essere previsto l'utilizzo di materiali derivanti da attività di recupero di rifiuti.

6. La Regione per incrementare le attività di recupero e riciclo dei materiali, promuove ed incentiva, anche attraverso la concessione di contributi, da reperire nell'apposito fondo di cui all'art. 34:

a) le iniziative finalizzate alla prevenzione ed alla riduzione della produzione di rifiuti, in particolare delle istituzioni pubbliche;

b) la diffusione di sistemi integrati di raccolta differenziata «domiciliari o di prossimità» per le principali categorie di rifiuti urbani, nonché per la realizzazione di progetti finalizzati alla riorganizzazione dei servizi esistenti;

c) la realizzazione di stazioni ecologiche per agevolare la raccolta differenziata dei materiali riutilizzabili e riciclabili, anche in relazione alle categorie dei beni durevoli, dei rifiuti ingombranti e dei rifiuti di imballaggio;

d) la diffusione di sistemi di imballaggi cauzionati a rendere degli utilizzatori industriali, tra cui il deposito cauzionale presso la ristorazione collettiva e le catene di grande distribuzione;

e) l'organizzazione di iniziative per favorire la ricerca nella progettazione di beni ed imballaggi a ridotto impatto ambientale e l'istituzione di un marchio per prodotti ed imballaggi ecosostenibili che premi l'utilizzo di materiali recuperati;

f) la realizzazione di impianti per la produzione di compost di qualità;

g) la realizzazione di campagne di sensibilizzazione sui comportamenti di consumo orientato al contenimento della produzione dei rifiuti;

h) la diffusione del compostaggio domestico da scarti alimentari e da rifiuti vegetali;

i) l'utilizzo degli ammendanti di cui alla legge n. 748/1984 e successive modifiche ed integrazioni, per attività agronomiche e tutela dei suoli;

j) l'utilizzo delle frazioni organiche stabilizzate per interventi in campo ambientale;

k) l'utilizzo di frazioni secche residue, non recuperabili in altro modo e delle biomasse, ai fini di programmi energetici di fonti rinnovabili.

7. Per l'attuazione delle finalità di cui al comma 6, il servizio competente della Regione elabora ed emana, entro novanta giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni, apposite direttive, sentiti i soggetti interessati.

9. L'art. 37 della legge regionale 28 aprile 2000, n. 83 è abrogato.

Art. 8.

Sostituzione dell'art. 1 della legge regionale 23 marzo 2000, n. 52 recante: «Interventi finanziari urgenti per favorire la raccolta differenziata dei rifiuti».

1. L'art. 1 della legge regionale 23 marzo 2000, n. 52 (interventi finanziari urgenti per favorire la raccolta differenziata dei rifiuti) è sostituito dal seguente:

«Art. 1. — 1. Al fine di incentivare lo sviluppo ed il miglioramento delle raccolte differenziate, la Regione concede ai comuni, singoli o associati, contributi per il raggiungimento degli obiettivi di cui al piano regionale di gestione dei rifiuti e per la realizzazione di progetti finalizzati alla riorganizzazione dei servizi che privilegiano le raccolte domiciliari.

2. La giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina le modalità ed i termini per la presentazione della domanda, la documentazione da allegare, i criteri di ripartizione dei fondi disponibili, i criteri per la valutazione della domanda medesima e per la formulazione della graduatoria, individuando le priorità e le competenze del servizio regionale competente».

Art. 9.

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 3 aprile 1995, n. 27 recante: «Istituzione del servizio volontario di vigilanza ecologica»

1. L'art. 5 della legge regionale 3 aprile 1995, n. 27 (istituzione del servizio volontario di vigilanza ecologica) è sostituito dal seguente:

«Art. 5 (*Corsi di formazione e aggiornamento*). — 1. La giunta regionale disciplina i corsi di formazione e di aggiornamento per guardia ecologica volontaria, individuando modalità, termini di espletamento e contenuti degli stessi. I corsi sono realizzati dagli enti organizzatori del servizio volontario di vigilanza ecologica o dalle associazioni di protezione ambientale giuridicamente riconosciute a norma dell'art. 3 della legge dell'8 luglio 1986, n. 349.

2. Gli interessati inoltrano, ai soggetti gestori dei corsi, domanda di ammissione al corso, comprovando il possesso dei seguenti requisiti:

a) godimento dei diritti civili e politici;

b) non aver subito condanne a pena detentiva per delitto non colposo e non essere sottoposti a misure di sicurezza;

c) non aver subito condanna per qualsiasi tipo di violazione della normativa con finalità di salvaguardia ambientale e naturalistica.

3. Al termine del corso le aspiranti guardie sostengono, presso la sede dell'ente o associazione che gestisce il corso, un esame teorico-pratico innanzi ad una commissione nominata con provvedimento del direttore regionale della direzione parchi territorio ambiente energia, composta in numero dispari non inferiore a cinque e non superiore a sette.

4. Ai componenti della commissione d'esame compete un compito pari a quello riconosciuto per le commissioni d'esame dei corsi regionali di formazione professionale.

5. Agli oneri derivanti dal funzionamento della commissione di cui al presente articolo si provvede mediante lo stanziamento iscritto nell'ambito dell'U.P.B. 05.01.011 sul capitolo di spesa 291534 denominato: «Spese per l'istituzione del servizio volontariato di vigilanza ecologica».

6. La commissione avvia lo svolgimento delle proprie funzioni successivamente alla conclusione dei corsi regionali di formazione di cui al presente articolo, e comunque non prima del 1° gennaio 2007».

2. Ovunque nel testo della legge regionale 3 aprile 1995, n. 27 ricorrono le parole «Settore ecologia e tutela dell'ambiente», «Settore ecologia» o «Servizio ecologia e tutela dell'ambiente», queste vanno sostituite con «Direzione parchi territorio ambiente energia».

3. All'art. 13 della legge regionale 3 aprile 1995, n. 27 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Per gli esercizi successivi lo stanziamento viene determinato ed iscritto sul pertinente capitolo di spesa con le rispettive leggi di bilancio, ai sensi della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 (ordinamento contabile della Regione Abruzzo)».

Art. 10.

Integrazioni e modifiche alla legge regionale 29 novembre 1999, n. 122 recante «Disciplina degli interventi in materia ambientale»

1. Il comma 3 dell'art. 3 della legge regionale n. 122/1999 è sostituito dal seguente:

«3. La Regione persegue i seguenti obiettivi attraverso:

- a) le consulte regionali e provinciali per l'educazione ambientale;
- b) il comitato regionale per l'educazione ambientale;
- c) il programma regionale per l'educazione ambientale;
- d) il sistema regionale per l'educazione ambientale».

2. Dopo il comma 3 dell'art. 3 della legge regionale n. 122/1999 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Le province partecipano ai suddetti obiettivi mediante piani provinciali annuali, per la qualificazione del sistema provinciale di educazione ambientale, in armonia con gli indirizzi stabiliti dal comitato regionale per l'educazione ambientale, sentito il parere della consulta provinciale per l'educazione ambientale».

3. La rubrica del titolo II (comitato regionale per l'educazione ambientale) della legge regionale n. 122/1999 è sostituita dalla seguente: «Gli organismi territoriali per l'educazione ambientale».

4. Al titolo II della legge regionale n. 122/1999 è inserito il seguente art. 3-bis:

«Art. 3-bis (*Consulta regionale per l'educazione ambientale*). —

1. Al fine di favorire la partecipazione programmatica in materia di educazione ambientale è istituita la consulta regionale per l'educazione ambientale.

2. La consulta regionale per l'educazione ambientale è costituita da:

a) l'assessore regionale ai parchi, territorio, ambiente ed energia o da un suo delegato;

b) l'assessore regionale alla formazione professionale e all'istruzione o da un loro delegato;

c) gli assessori provinciali all'ambiente o da loro delegati;

d) un rappresentante per ognuna delle associazioni ANCI, UNCEM, UPA;

e) un rappresentante dei parchi regionali e nazionali con sede regionale;

f) un rappresentante per ognuna delle università presenti sul territorio abruzzese;

g) un rappresentante della Sovrintendenza Scolastica regionale.

3. La consulta è presieduta dall'assessore regionale ai parchi, territorio, ambiente ed energia o da un suo delegato.

4. La segreteria organizzativa del comitato è assicurata dalla direzione parchi, territorio, ambiente, energia della Regione Abruzzo.

5. La consulta regionale per l'educazione ambientale:

a) formula annualmente indirizzi ed orientamenti per lo sviluppo del sistema regionale e raccomandazioni per lo sviluppo dei sistemi provinciali;

b) prospetta annualmente criteri per la valutazione dello stato di sviluppo del sistema e degli interventi di educazione ambientale realizzati su scala regionale e provinciale, che confluiranno nel rapporto annuale sullo stato dell'educazione ambientale in Abruzzo».

5. Al titolo II della legge regionale n. 122/1999, dopo l'art. 3-bis, è inserito il seguente:

«Art. 3-ter (Consulta provinciale per l'educazione ambientale). —

1. La consulta provinciale per l'educazione ambientale persegue i fini di cui all'art. 4, comma 1 a livello provinciale, onde consentirne la più efficace capillarizzazione.

2. La consulta provinciale per l'educazione ambientale è costituita da:

a) gli assessori provinciali all'ambiente, all'istruzione ed alla formazione;

b) il referente per l'educazione ambientale del dipartimento ARTA provinciale;

c) un rappresentante dell'ANCI;

d) un rappresentante per ogni centro di educazione ambientale accreditato;

e) un rappresentante nominato dal dirigente scolastico regionale;

f) un rappresentante indicato dalle università operanti sul territorio provinciale;

g) dai rappresentanti dei parchi e aree protette esistenti nel territorio provinciale;

h) dai rappresentanti dei musei di interesse ambientale esistenti nel territorio provinciale.

3. La consulta è presieduta dall'assessore provinciale all'ambiente.

4. La consulta provinciale per l'educazione ambientale:

a) ricerca modalità, autonomamente individuate, ma armonizzate a livello regionale, atte a garantire la qualità dei progetti e la partecipazione al sistema provinciale da parte di tutti i soggetti interessati;

b) ricerca modalità di monitoraggio e correzione in itinere delle attività e di valutazione dei risultati ottenuti, armonizzate con quelle attuate a livello regionale;

c) assicura l'attenzione alla valorizzazione delle risorse umane, alla costruzione di un clima comunicativo e relazionale, alla collaborazione interistituzionale e intersettoriale».

6. Al comma 2 dell'art. 4 della legge regionale 29 novembre 1999, n. 122 le parole «Il comitato è presieduto dal componente la giunta regionale preposto al settore ecologia e tutela ambientale» sono sostituite da «Il comitato è presieduto dal direttore della direzione parchi, territorio, ambiente, energia o da un suo delegato».

7 La lettera c) del comma 2 dell'art. 4 della legge regionale n. 122/1999 è soppressa.

8. Alla lettera f) del comma 2 dell'art. 4 della legge regionale n. 122/1999 le parole «3 esperti» sono sostituite con le parole «4 esperti, di cui 1 indicato dall'UPA».

9. Al comma 2 dell'art. 4 della legge regionale 29 novembre 1999, n. 122, dopo la lettera f) è inserita la seguente:

«f-bis. Il rappresentante della Regione Abruzzo al tavolo tecnico permanente Stato-regioni costituito per l'espletamento delle attività istruttorie in materia di informazione, formazione ed educazione ambientale - INFEA - ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

10. Al comma 1 dell'art. 9 della legge regionale 29 novembre 1999, n. 122, le parole «in linea con le indicazioni del programma per l'informazione e l'educazione ambientale del Ministero dell'ambiente (INFEA) sono così sostituite «in linea con le indicazioni del tavolo tecnico INFEA receipt dalla conferenza Stato-regioni».

11. Al comma 2 dell'art. 10 della legge regionale 29 novembre 1999, n. 122 è aggiunto il seguente capoverso: «La giunta regionale, sentito il comitato di cui all'art. 4, può, con proprio provvedimento, prevedere elementi di dettaglio dei suddetti requisiti».

12. All'art. 12 della legge regionale 29 novembre 1999, n. 122, dopo le parole «è istituito» viene inserito «con funzioni di struttura regionale di coordinamento,».

13. Ovunque nel testo della legge regionale 29 novembre 1999, n. 122 ricorrono le parole «Settore ecologia e tutela ambientale» o «Assessorato politiche dello sviluppo compatibile e della tutela ambientale», queste vanno sostituite con «Direzione parchi, territorio, ambiente, energia».

Art. 11.

Autorità ambientale regionale

1. È istituita l'autorità ambientale regionale nella persona del direttore della direzione parchi, territorio, ambiente ed energia della giunta regionale.

2. L'autorità ambientale svolge le funzioni proprie in tema di valutazione ambientale strategica nell'ambito della programmazione regionale, nazionale e comunitaria con i compiti definiti nella delibera CIPE del 4 agosto 2000, n. 83. A tal fine può avvalersi del necessario supporto tecnico ed amministrativo per l'ottimale svolgimento delle proprie funzioni.

3. Agli oneri per il funzionamento dell'autorità di cui ai commi 1 e 2, quantificati per l'anno 2006 in € 50.000,00, si provvede mediante lo stanziamento iscritto nell'ambito dell'U.P.B. 05.01.021 sul capitolo 151593 ridenominato: «Oneri per il funzionamento dell'autorità ambientale».

4. La copertura finanziaria, per l'anno 2006, è assicurata mediante le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa del bilancio regionale:

U.P.B. 02.01.003 - capitolo 11465 denominato: «Oneri per la riscossione delle tasse automobilistiche regionali»;

in diminuzione € 50.000,00;

U.P.B. 05.01.021 - capitolo 151593 ridenominato: «Oneri per il funzionamento dell'autorità ambientale»;

in aumento € 50.000,00.

5. Per gli esercizi successivi lo stanziamento verrà determinato ed iscritto sul pertinente capitolo di spesa con le rispettive leggi di bilancio, ai sensi della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 (ordinamento contabile della Regione Abruzzo).

Art. 12.

Integrazione alla legge regionale 3 maggio 2006, n. 11

1. Alla legge regionale 3 maggio 2006, n. 11 dopo l'art. 1 è aggiunto il seguente:

«Art. 1-bis. 1. La presente legge esplica la propria efficacia dopo l'approvazione, da parte del consiglio regionale, del nuovo perimetro della riserva naturale adeguato a quanto disposto dall'art. 1».

Art. 13.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 9 agosto 2006

DEL TURCO

06R0561

LEGGE REGIONALE 17 agosto 2006, n. 28.**Trattamento economico del personale trasferito alle province.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 48 del 6 settembre 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Trattamento economico del personale regionale trasferito alle province

1. Al personale regionale transitato nei ruoli delle amministrazioni provinciali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) e delle leggi regionali 12 agosto 1998, n. 72 (organizzazione dell'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale) e 3 marzo 1999, n. 11 (attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale e conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali ed alle autonomie funzionali), è corrisposto, dagli enti di appartenenza, un assegno *ad personam* riassorbibile pari alla differenza del trattamento economico retributivo complessivo riferito all'esercizio 2004, al netto di missioni, straordinario ed eventuali emolumenti non appartenenti alla voce «retribuzione», goduto presso l'amministrazione regionale e quello percepito presso l'amministrazione provinciale con decorrenza dall'esercizio 2005.

2. Per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo, la Regione eroga le necessarie risorse finanziarie a favore di ciascuna

provincia, in rapporto al personale a ciascuna di esse assegnato, con modalità che sono disciplinate, all'entrata in vigore della presente legge, con apposita deliberazione di giunta regionale.

3. L'onere presumibile per l'applicazione della presente legge è quantificato in € 250.000,00 per il corrente esercizio finanziario e trova la necessaria copertura finanziaria nell'ambito delle risorse iscritte nella UPB 14.01.001 al cap. 11541, denominato: trasferimento di fondi regionali per il personale trasferito a seguito del conferimento di funzioni agli enti locali e funzionali ex legge regionale n. 72/1998.

4. Per gli esercizi successivi le necessarie risorse finanziarie sono iscritte nel pertinente capitolo di spesa con legge di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 17 agosto 2006

DEL TURCO

06R0546

LEGGE REGIONALE 25 agosto 2006, n. 29.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 31 dicembre 2005, n. 46 (disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2006 e pluriennale 2006-2008 - legge finanziaria regionale 2006) e alla legge regionale 31 dicembre 2005, n. 47 (bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006 - bilancio pluriennale 2006-2008) - 1° provvedimento di variazione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 82 speciale dell'8 settembre 2006)

(Omissis)

06R0545-bis

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2007 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: <i>(di cui spese di spedizione € 132,57)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 66,28)</i>	- annuale € 309,00 - semestrale € 167,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 264,45)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 132,22)</i>	- annuale € 682,00 - semestrale € 357,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili **Integrando con la somma di € 80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2007**.

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo <i>(di cui spese di spedizione € 180,00)</i>	€ 380,00
Abbonamento semestrale <i>(di cui spese di spedizione € 90,00)</i>	€ 215,00
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)	€ 1,00

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 7 0 1 1 3 *

€ **2,00**